


Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
Corso di laurea magistrale in
Pluralismo culturale, mutamento sociale e migrazioni



LE MISURE ALTERNATIVE ALLA
DETTENZIONE E IL LAVORO PER IL
REINSERIMENTO DEL DETENUTO:
L'ESPERIENZA DI OPERATORI E
DETTENUTI

Relatore:
Professoressa Francesca Vianello

Candidata: Agnese Favretti
Matricola: 2080472

Anno accademico 2023/2024

Sommario

INTRODUZIONE	3
CAPITOLO 1 – Le misure alternative alla detenzione	9
1. Premessa e cenni storici.....	9
2. La funzione rieducativa della pena.....	13
3. Dalla nascita all’attualità delle misure alternative per la detenzione ...	18
4. Il ruolo degli Uffici Uepe all’interno delle misure alternative	30
5. La composizione delle misure alternative presenti all’interno del sistema carcerario italiano.....	37
CAPITOLO 2 – Il reinserimento del detenuto e la componente del lavoro	51
1. Analisi della rieducazione del detenuto	51
2. Il lavoro svolto dal detenuto all’interno del carcere	57
3. Il lavoro per l’ex Articolo 21	71
CAPITOLO 3 – INTERVISTE SULL’ESPERIENZA DI UTENTI E OPERATORI	81
1. La struttura delle interviste.....	81
2. Le interviste.....	84
3. Risultati.....	94
CONCLUSIONI	97
BIBLIOGRAFIA	100

INTRODUZIONE

Il seguente studio si propone di analizzare il tema della pena, in particolare le misure alternative alla detenzione e la rieducazione dell'incarcerato attraverso il lavoro e la formazione. Grazie ad un'approfondita riflessione in merito allo studio condotto è interessante innanzitutto considerare i cambiamenti storici avvenuti rispetto alle leggi e alla legislazione in merito, osservando in questo modo come la situazione sia variata nei vari decenni sempre più in favore della persona detenuta. Il percorso che la persona detenuta svolge durante lo sconto della sua pena è necessario affinché sviluppi una maggiore consapevolezza e responsabilizzazione delle proprie azioni commesse in precedenza.

Risulta necessario che l'accesso alle misure alternative o alla possibilità di frequentazione di corsi e attività lavorative esterne al carcere venga favorito non solamente per poter sostenere le persone detenute, che possono così tornare all'esterno e quindi cominciare un percorso di rientro nella società, ma anche a sostegno della struttura carceraria in sé. Attraverso i dati statistici che verranno presentati in seguito risulta infatti come gli istituti penitenziari dello Stato siano in una situazione di forte sovraffollamento di difficile gestione, di conseguenza favorire percorsi rieducativi esterni è un fattore positivo anche rispetto a questa questione. L'associazione Antigone spiega infatti:

“il tasso di affollamento è del 130,4% (al netto dei posti conteggiati dal Ministero della Giustizia ma non realmente disponibili). In 56 istituti penitenziari, oltre un quarto di quelli presenti in Italia, il tasso di affollamento è superiore al 150% [...]. Questo significa che ci sono 200 persone detenute laddove ce ne dovrebbero essere 100.”¹

Si deduce così come vi sia l'esigenza di ampliare l'accesso a queste possibilità, anche in rapporto al tentativo di migliorare il pensiero comune in merito a queste alternative di pena, soprattutto in un realtà in cui

¹ Antigone, Sovraffollamento a livelli di guardia, non bastano gli interventi minimali. No alla riapertura degli Opg, 23 luglio 2024.

“l’esecuzione penale esterna nella nostra nazione soffre delle stesse problematiche e dello stesso limite culturale che sino ad oggi ha contrassegnato la vita detentiva, ovvero considerare la pena come un mero decorso del tempo durante il quale imporre limiti più o meno gravosi alla libertà del condannato o dell’imputato.”²

Di conseguenza è bene ritenere che

“la rieducazione e la concreta possibilità per il detenuto di rientrare nella società civile migliorato rispetto al passato deve essere una priorità dell’esecuzione della pena e non solo una eventualità lasciata alla personale iniziativa del singolo.”³

Tutto ciò in una realtà in cui favorire le misure alternative per i detenuti che ne hanno le possibilità va anche ad influenzare il bilancio economico finale. Infatti il costo di tutte le caratteristiche che rientrano nelle misure alternative è nettamente inferiore a quello del costo del carcere stesso. Come emerge

“lo stanziamento complessivo per il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria per il 2029 rappresenta, con 2,8 miliardi, il 33,60% del Bilancio del Ministero della Giustizia. Quello per il Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, con 272,4 milioni di euro, e solo il 3,17% del Bilancio della Giustizia. La gestione dunque degli oltre 50 000 adulti in carico al sistema delle alternative alla detenzione, sommata a tutto il sistema della giustizia minorile, costa meno di un decimo del carcere.”⁴

Evince perciò che, aggiungendo anche gli altri vantaggi osservati, l’implementazione per il sistema delle misure alternative andrebbe a favorire anche un risparmio economico.

Fondamentale per analizzare questo tema è la Legge del 26 luglio 1975 n. 354, “*Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”, consultata a lungo per comprendere pienamente la

² Stati Generali sull’Esecuzione Penale, Tavolo 12, Misure alternative alla detenzione, 2015.

³ *Ibidem*.

⁴ Antigone, Aumentano le alternative alla detenzione. E aumenta la detenzione, maggio 2019.

situazione presente all'interno del penitenziario di ieri e della sua trasformazione ad oggi, che nel tempo ha subito diverse modifiche rispetto al testo di diversi Articoli.

L'introduzione di questa Legge ha attuato un'importante riforma nell'ordinamento giuridico italiano sia pratica che teorica, andando ad incidere

“in profondità sulla disciplina esecutiva dei provvedimenti limitativi della libertà personale e concorrendo altresì, in modo certamente determinante, ad avviare una dinamica evolutiva che direttamente e indirettamente ha prodotto rilevanti conseguenze anche sulla normativa e sul funzionamento del sistema penale nel suo complesso.”⁵

Nel corso del tempo alcuni degli Articoli sono stati modificati in modo da poter tentare di offrire maggiori diritti ai detenuti che possiedono caratteristiche per l'accesso a queste modalità. A tal proposito, va sottolineato come sia sempre necessario ricordare il testo dell'Art. 1 di questa Legge, ovvero:

“Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto delle dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.”⁶

I primi due commi dell'Articolo quindi si premurano di difendere il detenuto, garantendogli dignità e nessuna discriminazione, che come è però evidente all'interno della società, il detenuto viene visto come soggetto pericoloso e fortemente pregiudicato.

Il seguente scritto si interessa quindi di far emergere tutti gli aspetti che possono essere coinvolti in questo argomento, facendo attenzione anche alla struttura giuridica, importante per comprendere a pieno le possibilità presenti per una parte della popolazione carceraria. Aspetti che sono legati quindi alle diverse alternative di

⁵ La Greca G., La riforma penitenziaria del 1975 e la sua attuazione, Ministero della Giustizia 2008.

⁶ L. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

pena, o rispetto al tema della formazione e del lavoro, centrali per la rieducazione del detenuto.

Il primo capitolo si concentra perciò sulle misure alternative alla detenzione, considerando innanzitutto una fase storica e legislativa all'interno dell'ordinamento italiano in base alla situazione carceraria presente in Italia dagli ultimi decenni del Novecento ad oggi. Viene poi analizzato il significato attribuito alla pena, al suo valore e al suo ruolo all'interno delle strutture carcerarie. L'interesse del capitolo si focalizza infine sulle misure alternative alla pena, osservandone l'evoluzione storica, gli attori principali coinvolti, come l'Uepe (Ufficio esecuzione penale esterna), e le diverse tipologie presenti al giorno d'oggi in Italia di misure alternative.

Questo primo capitolo è importante per osservare la situazione presente attualmente nel panorama detentivo italiano. Attraverso i grafici ed i dati che verranno presentati successivamente è possibile evidenziare in modo significativo quali siano i numeri che toccano i temi considerati e come sia opportuno considerarli.

Il secondo capitolo riporta l'attenzione in merito al tema della rieducazione del detenuto e del lavoro che può svolgere, sia all'interno che all'esterno delle strutture carcerarie. Viene innanzitutto analizzato il tema della rieducazione, approfondendone il significato attribuitogli, e della valenza che ha per il detenuto, soprattutto in visione di un futuro termine di sconto di pena, che lo porterà ad interfacciarsi nuovamente, dopo un periodo più o meno lungo, alla propria società di appartenenza, contesto di non sempre di facile accesso. Il capitolo sussegue poi nel descrivere come si compone il lavoro sia all'intero che all'esterno della struttura carceraria, due tipologie di attività lavorative che sotto diversi aspetti sia si somigliano, sia discordano. Al centro del capitolo è posto lo studio svolto sul tema del lavoro esterno, e di come porti diversi benefici ai detenuti che vi accedono, in quanto li mette nuovamente in contatto con la società esterna e gli offre diverse possibilità che durante la pena comune non è possibile attuare, come verrà approfondito in seguito.

Il terzo capitolo si concentra sulle interviste effettuate ad operatori e utenti all'interno del progetto S.T.E.P. che si occupa della rieducazione, attraverso vari programmi, dei detenuti in misura alternativa o in una situazione di attività lavorativa. Sono state effettuate delle interviste per ricercare gli esiti delle esperienze degli utenti e degli operatori, che hanno avuto modo di partecipare in modi differenti al progetto e quindi raccontare anche le loro azioni e le loro attività al suo interno. Come si vedrà in seguito, durante la stesura del terzo capitolo sono subentrate delle difficoltà che non penalizzano per il suo resoconto finale.

Le interviste hanno consentito di avere un risultato attuale e attento rispetto a ciò appreso nei capitoli precedenti, indagando anche gli effetti che questi programmi hanno avuto prima sugli utenti, che hanno potuto apprendere nuove nozioni ed essere più autonomi, e quindi responsabili, nel partecipare a corsi ed attività, e poi per gli operatori, che hanno potuto partecipare in modo positivo alla rieducazione dei detenuti che hanno avuto la possibilità di rientrare in una misura alternativa. Questo capitolo infatti si premeva di poter offrire una visione più ampia dell'effetto di queste modalità, e comprendere come questi utenti possano reinserirsi nella società con un nuovo spirito di adattamento, che gli consenta di riprendere il proprio ruolo sociale precedente.

L'obiettivo è quindi quello di offrire un'ampia visione su quelle che sono le misure alternative alla detenzione e l'importanza della rieducazione del detenuto, soprattutto tramite il lavoro o la formazione, per comprendere al meglio come questo panorama si compone e come poter osservare il tema attraverso una conoscenza più ampia.

I pregiudizi e gli stereotipi verso la popolazione detenuta sono infatti diffusi all'interno di molte società, che pongono l'etichetta di detenuto anche alla persona che, nel tempo, ha espiato la propria pena, andando quindi a stigmatizzare il soggetto che, con una nuova identità, rientra nella società.

Puntare quindi sulla rieducazione del detenuto e sul lavoro può portare diversi vantaggi sia alla persona, sia alla società, poiché i tassi di recidiva si abbassano, e le competenze del soggetto accrescono, grazie all'esperienza lavorativa svolta durante l'incarcerazione. Il problema subentra quando si considerano i dati, che

raffigurano come solo una piccola parte della popolazione carceraria abbia accesso alla possibilità di frequentare corsi o attività lavorative, dando in questo modo poche possibilità ai detenuti di rientrare in una di queste opportunità, il che risulta essere un aspetto che penalizza il rientro in società.

Importante quindi è comprendere come si strutturano i diversi concetti riportati e la composizione del panorama attuale italiano rispetto alle opportunità di misure alternative e di lavoro messe a disposizione per i detenuti.

CAPITOLO 1 – Le misure alternative alla detenzione

1. Premessa e cenni storici

L'attuale ordinamento carcerario in Italia risale a in tempi recenti, attraverso la prima riforma attuata in materia carceraria. Si tratta della Legge del 26 luglio 1975, n. 354 su *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure private limitative della libertà”*, che si occupa di porre maggiore chiarezza sull'azione dei vari attori all'interno del sistema carcerario, andandone a definire le modalità di trattamento e determinandone i diritti che spettano alla persona incarcerata. Grazie alle Legge 354/1975 è possibile determinare un protocollo di trattamento e delle pratiche del carcere, che viene applicato nei diversi decenni a seguire.

Considerando tempi più recenti la situazione carceraria torna ad essere d'interesse all'interno della società in un periodo di difficoltà continue interne agli istituti, che rendono complessa la situazione per tutte le persone inserite nella rete.

Negli ultimi decenni è possibile osservare un cambiamento dei dati riguardo alla popolazione detenuta all'interno dei penitenziari italiani, in cui si registrano soprattutto momenti di sovraffollamento carcerario, che gravano sull'intera struttura in modo non indifferente. Di particolare rilievo è l'anno 2010, in cui viene dichiarato uno stato di emergenza nazionale a fronte del considerevole numero di detenuti incarcerati mai registrato prima. Si arriva a toccare le 68 000 presenze circa (in un sistema che conta pressoché un massimo di capienza degli istituti di 50 000 persone), e viene osservato come negli anni a seguire i tassi si siano mantenuti, anche se in lieve diminuzione, in una situazione costante di sovraffollamento.

“Il nostro Paese, a fronte di un livello di detenuti basso rispetto alla popolazione, ha un elevato tasso di sovraffollamento, dovuto in particolare ad una quota consistente di detenuti in attesa di giudizio (36,6% nel 2013) e al minor utilizzo delle misure alternative al carcere

(49,4 soggetti in misura alternativa per 100.000 abitanti nel 2013, contro i 178,8 della media europea, anno 2011).⁷

Tale dato è evidenziato all'interno della Tabella 1, riportata in seguito. In questa tabella viene indicata l'andatura dei tassi dei detenuti tra il 2000 e il 2013, considerando il forte innalzamento nell'anno 2010, che si mantiene costante anche negli anni successivi (escludendo l'anno 2006 in cui avviene l'indulto). A dimostrazione della situazione critica riscontrata nelle carceri italiane è importante considerare l'andamento della linea grigia, in quanto riporta il totale delle persone all'interno delle strutture carcerarie nei vari anni che, rappresentando il totale delle persone all'interno del sistema penale, mostra la costante crescita della sua popolazione. Il dato risulta perciò allarmante in quanto questo aumento costante ricade negativamente sulle condizioni interne alle strutture carceraria, colpendo maggiormente i detenuti sotto vari punti di vista.




Tabella 1 – detenuti presenti a fine anno, distinti per posizione giuridica.⁸

In base ai dati riportati in precedenza, l'8 gennaio del 2013 la Corte Europea dei diritti dell'uomo, attraverso la Sentenza Torreggiani, condanna l'Italia per la violazione dell'Art. 3 della Convenzione Europea dei Diritti Umani, il cui testo

⁷ "I detenuti nelle carceri italiane. Anno 2013", Istat e Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, 19 marzo 2015.

⁸ Tabella 1: "I detenuti presenti a fine anno, distinti per posizione giuridica. Serie storica anni 2000 – 2013, valori assoluti", 2015.

riporta, in materia di proibizione della tortura: “Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”⁹, in cui la Corte afferma che

“la violazione del diritto dei ricorrenti di beneficiare di condizioni detentive adeguate non è la conseguenza di episodi isolati, ma trae origine da un problema sistematico risultante da un malfunzionamento cronico proprio del sistema penitenziario italiano che ha interessato e può interessare ancora in futuro numerose persone [...]”¹⁰,

sottolineando in questo modo come

“il sistema italiano, rileva la Corte, è sempre troppo centrato sulla carcerazione come unica risposta punitiva al fatto reato e non utilizza in maniera significativa e proficua le forme alternative di pena”¹¹,

denunciando in questo modo la complicata situazione presente, che pone in estrema difficoltà il sistema carcerario nella sua gestione e nelle sue finalità, ed anche i carcerati stessi, che vivono in condizioni complesse e peggiorative, influenzando di conseguenza in modo negativo i diversi obiettivi rieducativi.

A seguito delle problematiche appena riportate, il Ministero della giustizia decise di avviare un processo per una riforma carceraria, che potesse trasformare la sentenza precedente in esito positivo. La prima fase adottata fu di tipo normativo, con l’obiettivo di ridurre gli ingressi nelle carceri e facilitare l’entrata nel sistema di accesso alle misure alternative. Vennero emanati diversi decreti – legge proprio in materia di protezione del detenuto e di esecuzione della pena, a cui seguì l’approvazione della Legge il 28 aprile 2014, n. 67 recante “*Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreparabili*”, che vide, per la prima volta, l’introduzione, in Italia, della messa alla prova per gli adulti, ovvero una forma di probation giudiziale che, su richiesta dell’imputato e dell’indagato, va a sospendere il procedimento penale

⁹ Convenienza Europea dei Diritti dell’Uomo.

¹⁰ “Atti Parlamentari – Camera dei Deputati – Documento XVI n. 1 – Relazione della II Commissione (giustizia), pag. 3” citato in G. Pieroni e S. Rollino.

¹¹ G. Pieroni e S. Rollino, 2018, pag. 14.

per i reati di minore allarme sociale. In aggiunta a ciò, in modo da rendere più concreti questi procedimenti, il Ministero della giustizia indisse gli *Stati Generali sull'esecuzione della pena*, in modo attuare al meglio la riforma imminente, per portare così maggiore sensibilizzazione nella società esterna. Il loro intervento ebbe inizio nel maggio 2015, in cui l'obiettivo da raggiungere in sei mesi fu quello di elaborare un progetto di esecuzione penale, attraverso il coinvolgimento della società civile, che

“contribuisce alla costruzione della nuova identità nella pena con conoscenze, competenze e professionalità diverse, come diversa e multiforme è la comunità a cui appartengono e di cui sono rappresentanti”¹²,

ciò portò così alla creazione di 18 tavoli vertenti ciascuno su un tema rilevante per l'esecuzione penale, giungendo nell'aprile seguente alle “*linee guida qualificanti di una riforma dell'esecuzione penale*”, cercando così di ricordare, ancora una volta, che

“nella prospettiva costituzionale e delle normative europee, si ribadisce che le sanzioni di comunità devono rappresentare la regola e il carcere l'eccezione”¹³.

Nell'anno 2017 fu registrata “*una parziale attuazione delle deleghe per la riforma dell'ordinamento penitenziario*”¹⁴, grazie alla Legge n. 103 del 2017, in cui i decreti legislativi si interessarono a diversi temi dell'ordinamento penitenziario, del lavoro dei detenuti e dell'esecuzione penale minori. In particolar modo, la Legge 103 all'Art. 1, commi 85 – 87, prevede:

“una serie di principi e criteri direttivi, tra i quali [...] la revisione delle modalità dei presupposti di accesso alle misure alternative, la revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari, la previsione di attività di giustizia riparativa, la revisione del sistema delle pene accessorie, l'incremento delle opportunità di lavoro

¹² G. Pieroni e S. Rollino, 2018, pag. 17.

¹³ G. Pieroni e S. Rollino, 2018, pag. 18.

¹⁴ Camera dei Deputati Servizio Studi, XVIII Legislatura, 26 settembre 2022.

retribuito sia intramurario che esterno nonché di attività di volontariato”¹⁵.

In questo modo è possibile osservare attraverso una linea temporale il susseguirsi degli eventi che hanno interessato le strutture penitenziarie sotto l’ottica della componente numerica, andando in questo modo ad illustrare quali dinamiche hanno portato al potenziamento e all’evoluzione delle misure alternative, una modalità di risoluzione di uno dei problemi carcerari sotto vari punti di vista.

L’evoluzione delle misure alternative è stata possibile soprattutto a seguito dei problemi di sovraffollamento interni al carcere che hanno segnato fortemente quasi tutte le strutture presenti sul territorio italiano. Non a caso, infatti, la messa alla prova viene emanata nel 2014, a seguito della sentenza Torreggiani che rivela comportamenti circa la tortura dovute soprattutto alle conseguenze del superamento della capacità massima negli istituti penitenziari, vedendo quindi un miglioramento delle misure alternative che cercano di portare maggiore sostegno alla popolazione detenuta, cercando al contempo di potenziare le condizioni presenti.

2. La funzione rieducativa della pena

Con il concetto di pena si definisce una

“punizione, castigo inflitti a chi ha commesso una colpa, ha causato un danno. In particolare con riferimento alla giustizia umana, sanzione afflitta commiata dall’autorità giudiziaria nel rispetto di precise disposizioni processuali a chi abbia commesso un reato”.¹⁶

Di conseguenza è possibile delinearne l’obiettivo principale, ovvero quello di rieducare la persona che ha commesso un crimine o che ha causato un danno ad altri, in modo che possa poi tornare all’interno della società e riacquisire il proprio ruolo sociale una volta scontata la pena impartita. Ciò si inserisce in questo modo, però, all’interno di una visione in cui

¹⁵ Camera dei Deputati Servizio Studi, XVIII Legislatura, 26 settembre 2022, pag. 1.

¹⁶ Dizionario Treccani.

“il condannato, da punire per il suo reato, è stato comunque inteso come una sorta di malato sociale da sottoporre ad una cura, fatta di solitudine, disciplina, preghiera, e poi, in epoca successiva, ad un trattamento specializzato ad opera di figure professionali dedicate.”¹⁷

Si osserva così come, nel tempo, il paradigma della pena si sia modificato e si sia interessato sempre più alla rieducazione del condannato, attraverso specifici percorsi, indicando pene non solamente detentive, ma anche alternative, per l'appunto, migliorando in questo modo il complesso detentivo.

Il tema della rieducazione viene già inserito all'interno della Costituzione Italiana all'Art. 27, che riporta:

“La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.”¹⁸

Nello stesso al comma 3 si prevede appunto l'attuazione della rieducazione, a seguito di una pena, per il condannato, anche in vista del suo rientro nella società. A ciò segue poi quanto esplicitato dalla Corte Costituzionale, attraverso la sentenza n. 313 del 1990, di come questa funzione sia necessaria per riprodurre un migliore reinserimento nei diversi contesti di vita, da quello sociale – relazionale, a quello lavorativo, senza andare a svaloriare le altre funzioni interne al carcere, anch'esse utili alla persona, ma spiegando come la funzione rieducativa sia fondamentale per il reintegro della persona incarcerata.

Viene spiegato da Pieroni e Rollino come, nello specifico, la rieducazione sia un:

“processo di aiuto quindi, di accompagnamento verso un percorso personale e sociale di reinserimento nel tessuto sociale in senso lato, non solo il processo di aiuto materiale messo in campo per le fasce più deboli e gli emarginati, ma anche processo di consapevolezza da

¹⁷ Vianello F., 2019, pag. 35.

¹⁸ Art. 27 della Costituzione Italiana, dal Senato della Repubblica.

compiere insieme a certe ‘categorie’ di autori di reato che apparentemente non presentano alcun problema di reinserimento”¹⁹.

Essa deve produrre, oltre ad un reinserimento nella vita sociale esterna, anche una maggiore consapevolezza e responsabilità, il cui percorso possa migliorare sia le condizioni interne che quelle esterne della vita del carcerato e delle persone attorno ad esso, comprendendo in questo modo anche gli altri detenuti. È necessario che ciò avvenga senza che possa ledere o a minare l’identità soggettiva della persona, ma in cui l’unica volontà sia quella di intraprendere un percorso di socializzazione e di reinserimento in chiave educativa e responsabile, facendo sì che l’individuo possa rientrare nella società nel modo più equilibrato possibile, cercando di conseguenza di ridurre la possibilità di reiterare. È importante però sottolineare anche come, in vista del raggiungimento di questo obiettivo,

“il detenuto è chiamato ad emanciparsi dal suo passato, dalle sue condotte negative, dalle sue visioni corrotte, dalle sue abitudini nocive, in accordo con la concezione correzionalista tipica della legittimazione della pena. Davvero problematico, per chi a qualsiasi titolo frequenta il carcere, opporre resistenza a questa imposizione e rivendicare uno spazio di riflessione sulla materialità della detenzione, sulle sue variabili sociali, sulle sue dimensioni politiche.”²⁰

Si sottolinea in questo modo come sia richiesto soprattutto un allontanamento dalle condotte criminose da parte del detenuto per la buona riuscita dell’azione rieducativa, in cui è doveroso quindi adottare un’ottica differente da quella intrapresa in precedenza, facendo sì che la funzione possa avere un impatto considerevole all’interno della persona e sul suo agire. Rimangono invece in ombra le componenti sociali che possono aver influito sulla condotta criminale.

Analizzando più da vicino l’Art. 27 della Costituzione Italiana citato in precedenza, è possibile leggere cosa si intende per responsabilità penale e quale sia la funzione demandata alla pena. Esaminando appunto il Comma 3 dell’Articolo si legge, come riportato precedentemente, che *“le pene non possono consistere in trattamenti*

¹⁹ G. Pieroni e S. Rollino, 2018, pag. 28.

²⁰ Vivere il carcere, Vianello, 2019.

contrari al senso d'umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”²¹, da cui è possibile riscontrare una prospettiva che si basa

“sulla convinzione di poter rieducare, pur in un contesto primariamente punitivo, attraverso l’impegno di forme di reazione al crimine non puramente negative e la necessaria disponibilità sociale a riattivare un rapporto di fiducia con chi ha infranto la legge”.²²

Sottolineando, comunque, come sia importante tenere conto che

“il principio di umanità della pena [...] ed il principio della finalità rieducativa della pena, secondo cui le pene non devono essere volte unicamente alla punizione del reo, ma devono innanzitutto mirare alla sua rieducazione, quale requisito fondamentale per il suo reinserimento nella società.”²³

Osservando più nello specifico, si evince inoltre come sia assegnato all’Amministrazione penitenziaria il mandato istituzionale di favorire interventi

“che devono tendere al reinserimento sociale”²⁴ dei detenuti e degli internati e ad avviare “un processo di modificazione delle condizioni e degli atteggiamenti personali, nonché delle relazioni familiari e sociali che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale”^{25,26}.

Non sempre però promuovere un simile processo di rieducazione è possibile. Ogni detenuto necessiterebbe di un’attività rieducativa che venga basata sul percorso personale, in modo che l’azione compiuta abbia un effetto positivo e possa rendere il detenuto capace di reinserirsi all’interno della società sotto i molteplici fattori che la compongono, senza troppe difficoltà, favorendo anche la non reiterazione del reato. Questo però, ad oggi, risulta essere un fattore sempre più complesso da

²¹ Art. 27 della Costituzione Italiana, dal Senato della Repubblica.

²² Vianello F., 2019, pag. 40.

²³ Stinchelli E., La rieducazione del Condannato, 2021.

²⁴ Ordinamento Penitenziario, Art. 1.

²⁵ Regolamento di Esecuzione, D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Art. 1, Comma 2.

²⁶ I detenuti nelle carceri italiane. Nota metodologica”, Istat, 2015.

applicare, a causa delle difficoltà presenti all'interno del carcere, in cui il forte sovraffollamento carcerario, la problematica principale, rende complesso garantire a tutti i detenuti le stesse attenzioni e gli stessi diritti. A ciò si aggiunge l'insufficienza di personale incaricato al ruolo di educatore, figura fondamentale per questa finalità, su cui grava un sovraccarico di lavoro che inevitabilmente va a ledere sulle singole persone, rendendo in questo modo ancora più complessa la ri – socializzazione della persona detenuta nella società.

Un'azione efficace valida nel concetto della rieducazione è il lavoro, che viene offerto ad una parte dei detenuti secondo precisi canoni all'interno della struttura carceraria o all'esterno di questa. La possibilità di svolgere un lavoro rende il detenuto più vicino alla realtà esterna e gli consente di affrontare un percorso rieducativo adatto, come viene anche spiegato all'interno della già conosciuta Legge 354 del 1975, spiegando che

“l'apporto fondamentale del lavoro nella vita dell'individuo recluso [...] parla di diritto – dovere al lavoro retribuito e privo di carattere affittivo, da garantire al maggior numero di detenuti con condanna definitiva, con modalità di svolgimento il più possibile analoghe a quelle utilizzate all'esterno del carcere, in modo da renderlo realmente funzionale al reinserimento.”²⁷

L'attività lavorativa sembra centrale nel processo rieducativo, ma nella fattispecie delle cose accedervi non è semplice, in quanto

“la Legge sull'ordinamento penitenziario fissa, inoltre, criteri operativi funzionali alla distribuzione tra i detenuti dei posti di lavoro retribuito disponibili negli istituti: attraverso la creazione di graduatorie sulla base dell'anzianità di disoccupazione maturata durante la detenzione, dei carichi familiari, delle esperienze pregresse e delle professionalità dei detenuti.”²⁸

²⁷ Materia S., La repubblica (e il suo carcere) fondata sul lavoro, 2017.

²⁸ *Ibidem*.

In questo modo è quindi possibile capire l'importanza dell'azione rieducativa all'interno del carcere per coloro che si allontanano da una società in continuo mutamento e che quindi, con il tempo, devono poi re – imparare a conoscere e a muoversi al suo interno. Questa finalità centrale per il carcere aiuta quindi il detenuto ad affrontare meglio la realtà, seppur in modo graduale, con il tentativo di aggiungere maggiore responsabilità e consapevolezza alla persona, anche attraverso mansioni lavorative o di studio, che possano offrire migliori condizioni ai detenuti.

3. Dalla nascita all'attualità delle misure alternative per la detenzione

In Italia si inizia a parlare delle misure alternative per la detenzione a partire dal 1975, attraverso la già citata legge n. 354 del 26 luglio 1975, in cui viene attribuito al Tribunale di Sorveglianza il compito di decidere se assegnare la concessione o meno a questa opportunità.

All'interno dell'ordinamento italiano sono presenti diverse tipologie di misure alternative a cui i detenuti possono accedere, con modalità, tempi e caratteristiche differenti, che danno la possibilità alla persona di uscire dal carcere per un breve o lungo periodo (o di scontare la pena all'esterno delle strutture), in base proprio alla tipologia di misura alternativa che gli viene concessa.

Ciò si inserisce all'interno di un'ottica che desidera sottolineare come la pena possa essere eseguita non unicamente all'interno di istituti carcerari con la sola reclusione, ma è anche attraverso forme differenti esterne. Viene infatti sottolineato come il termine pena, indichi che

“[...] pena non equivale a carcere e che dunque ben possono praticarsi altre sanzioni che siano in grado di assicurare – probabilmente con migliore possibilità di successo – l'esigenza dell'umanizzazione e l'obiettivo della 'rieducazione' [...]”²⁹

²⁹ Ruotolo, introduzione, in Ruotolo, Talini (a cura di), I diritti dei detenuti nel sistema costituzionale, Collana “Diritto penitenziario e Costituzione”, n. 6/2017, Editoriale scientifica, Napoli, 7 – 15. Citato in G. Pieroni e S. Rollino, 2021, pag. 67.

È anche bene tenere in considerazione come le misure alternative non vadano in aiuto unicamente della singola persona che ne usufruisce, ma di come sia utile anche nel diminuire i numeri interni al carcere, garantendo così alle strutture di attuare situazioni migliori, ma anche di come offra

“l’opportunità di evitare la carcerazione per le pene brevi perché, con la detenzione, si sarebbe soltanto rafforzato, o prodotto, il disadattamento sociale della persona condannata.”³⁰,

proprio per sottolineare come sia possibile attuare alternative alla carcerazione per quelle pene brevi che possono essere scontate all’esterno delle strutture, evitando in questo modo alla persona di entrare all’interno del circolo detentivo.

Inoltre, è da considerare l’effetto che le misure alternative hanno sui numeri interni al carcere in relazione alle persone reclusi, vedendo questa modalità come parte di un tentativo di risolvere il problema del sovraffollamento presente all’interno degli istituti.

Il termine per descrivere quella che è quindi l’esecuzione in area penale esterna delle sanzioni e delle misure che vengono definite dalla legge ed imposte all’autore del reato è quello di *Probation*, di cui un importante obiettivo è quello del reinserimento sociale di colui che commette un reato, spiegando come questa *“individua una serie di misure di esecuzione penale diverse dal carcere, cui possono essere sottoposti soggetti condannati o imputati di un comportamento deviante”*³¹, ma non solo:

“Oltre alla ‘probation penitenziaria’, scelta dal legislatore con la legge 26 luglio 1975 n. 354 e con l’introduzione delle misure alternative alla detenzione che presuppongono l’esistenza di una condanna definitiva, compongono l’attuale sistema le sanzioni sostitutive, applicabili già con la sentenza di condanna, e una forma di ‘probation giudiziale’, innovativa nel settore degli adulti, e rappresentata dalla messa alla prova, consistente nella sospensione del procedimento penale nella fase decisoria di primo grado per reati di minore allarme sociale.”³²

³⁰ G. Pieroni e S. Rollino, 2018, pag. 68.

³¹ Borghini A., Galavotti C, “L’applicazione della giustizia riparativa nel penitenziario italiano.”

³² Probation, Ministero della Giustizia, 20 febbraio 2023.

È così possibile osservare che le misure alternative

“consistono in una serie di interventi ed attività che prevedono il controllo delle prescrizioni comportamentali, che possono ricomprendere attività di riparazione del danno arrecato alla collettività o alla vittima del reato, e interventi di assistenza mirati al reinserimento sociale dell’autore del reato.”³³

Prendendo nuovamente in considerazione la L. del 26 luglio 1975, n. 354 “*Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure alternative privative e limitative della libertà*”, è possibile leggere al *Capo VI* gli Articoli riportati riguardanti le *Misure alternative alla detenzione e remissione del debito*, in cui vengono delineate, attraverso i vari articoli, le linee attraverso cui attuare i vari regimi di misure alternative, descrivendo quindi le varie tipologie presenti, le modalità di accesso e di attuazione. Esse inoltre prevedono di seguire un determinato comportamento che deve essere attuato all’interno di un rapporto tra condannato e ufficio di esecuzione penale esterna,

“il contenuto da assumere è ciò che viene normalmente indicato come un ‘programma di trattamento’, espressione applicabile anche ai condannati posti in misura alternativa o di comunità.”³⁴.

Il termine programma di trattamento

“consiste nell’insieme degli interventi rieducativi che gli operatori penitenziari propongono di attuare nei confronti del condannato o internato nel corso dell’esecuzione penale”³⁵

e in seguito a ciò è possibile anche definire che

³³ I detenuti nelle carceri italiane. Nota metodologica”, Istat, 2015.

³⁴ Misure alternative o di comunità, Ministero della Giustizia, 2018.

³⁵ Programma di trattamento, Ministero di Giustizia, 2018.

“nell’esecuzione penale esterna il programma di trattamento è da intendersi come un’ipotesi, formulata all’esito di un processo conoscitivo realizzato nel corso dell’osservazione a cura dell’Ufficio di esecuzione penale esterna, che declina le attività, gli obblighi e le relative modalità in cui dovrà svilupparsi l’impegno dell’imputato cui è stata concessa la sospensione del procedimento con messa alla prova o del condannato ammesso a fruire dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione domiciliare.”³⁶

Considerando in questo modo le pratiche necessarie alla buona riuscita delle misure alternative, così che possano essere riprodotte attraverso metodi efficaci.

Inizialmente la Legge prevedeva come tipologie di misure alternative l’affidamento in prova al servizio sociale, la semilibertà e la liberazione anticipata, che vennero poi modificate negli anni ’80 per ragioni di sicurezza a seguito di vari fenomeni terroristici.

Nel corso del tempo si registrano varie modifiche nel tema delle misure alternative, come può essere la Legge 24 novembre 1981 n. 689 “*Modifiche al sistema penale*” che porta a sanzione sostitutive alla pena detentiva per i reati che non creano allarme sociale o la Legge 21 giugno 1985 n. 297 “*Norme sulla prevenzione e reinserimento in materia di tossicodipendenza*” che porta alla nascita di un affidamento in prova al servizio sociale particolare per i tossicodipendenti. Una delle Leggi di maggior rilievo è la Legge nel 1986 n. 663 Gozzini, “*Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”,

“che ha profondamente modificato vari aspetti del trattamento penitenziario, intervenendo sulle norme relative alla magistratura di sorveglianza, alla reclamabilità dei provvedimenti, alle misure di sicurezza, al regime di sorveglianza particolare ed ampliando, soprattutto, l’ambito applicativo delle misure alternative alla detenzione con l’introduzione di nuovi istituti.”³⁷

³⁶ *Ibidem*.

³⁷ Le misure alternative alla detenzione, Parlamento Italiano, 2009.

Che mira proprio ad “*amplificare la prospettiva del trattamento e del reinserimento del condannato nella società cui di fatto lo stesso appartiene*”³⁸. Questa norma, però, si pose anche

“l’obiettivo di rendere possibile una consistente decarcerizzazione con la riaffermazione di una politica di massimo contenimento della pena detentiva, attraverso una introduzione di istituti che prendevano spazi diversi di libertà, in rapporto alla particolare posizioni e alla condotta dei soggetti, fra i quali va annoverata la detenzione domiciliare [...]”³⁹

Un'altra normativa da considerare riguardo a questa tematica è la Simeone – Saraceni, Legge 165 del 1998, che introduce la possibilità di richiedere l’accesso ad una misura alternativa senza l’ingresso all’istituto penitenziario, in quanto il reato commesso è tale da poter consentire questa possibilità.

Venendo a tempi più recenti, è necessario considerare l’azione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, che, attraverso la Raccomandazione (92)16, approvata il 20 gennaio 2010, in riferimento al termine di *community sanction*, definisce la misura alternativa o di comunità in questo modo:

“sanzioni e misure che mantengono il condannato nella comunità ed implicano una certa restrizione della sua libertà attraverso l’imposizione di condizioni e/o obblighi e che sono eseguite dagli organi previsti dalle norme in vigore.”⁴⁰

Il tema viene anche considerato dalla sentenza Torreggiani del 2013,

“in risposta alla quale il governo italiano è intervenuto con una serie di misure per riportate le condizioni detentive entro parametri di legalità, anche attraverso un potenziamento delle misure alternative”⁴¹,

³⁸ Giuffrida M. P., “Il. L’area penitenziaria esterna e il Centro di servizio sociale per adulti del Ministero di giustizia.”

³⁹ G. Pieroni e S. Rollino, 2018, pag. 86.

⁴⁰ Misure alternative o di comunità, Ministero della Giustizia, 2018.

⁴¹ Roncato D, “In alternativa. Numeri, tipologie e funzioni delle misure alternative.”, 2017.

condizioni che vengono citate e considerate all'interno del punto III *“Misure da applicare prima del processo penale. Evitare l'azione penale – Ridurre il ricorso alla custodia cautelare”* e al punto V *“Misure da applicare dopo il processo penale. L'applicazione delle sanzioni e delle misure applicative nella comunità – L'esecuzione delle pene private della libertà”*, in cui si cerca di promuovere maggiormente le misure alternative, che devono essere viste come una valida soluzione per singoli casi individuati come idonei, in modo che siano accessibili in modo fruibile ai detenuti che possiedono i criteri di accesso necessari, andando in questo modo a migliorare inevitabilmente le condizioni del carcere.

All'interno del sistema penale italiano sono attualmente presenti tre diverse tipologie di misure alternative alla detenzione, ovvero l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà.

Nell'ordinamento italiano la messa alla prova è, come spiegato in precedenza, una forma di probation giudiziale, molto importante all'interno del settore degli adulti. Questa possibilità di misura alternativa viene introdotta nel 2014 grazie alla Legge 67 *“Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatori. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti degli irreparabili.”*, che introduce quindi nel sistema l'opportunità di accedere, previa caratteristiche nella tipologia della pena e del reato, a questa misura alternativa che consente al detenuto di svolgere lavori di pubblica utilità non retribuita che porti ad un reintegro nella società, sociale e lavorativa, e ad una rieducazione della persona.

È importante ora analizzare la composizione dei dati che caratterizzano questo tema, in modo da cogliere al meglio la realtà presente in Italia in relazione all'accesso, e di seguito alle tipologie, delle misure alternative possibili per i detenuti.

FIGURA 3. DETENUTI CONDANNATI, CONDANNATI A MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE E ALTRE MISURE E PERCENTUALE DI CONDANNATI IN MISURA ESTERNA. Valori assoluti e percentuali. Anni 2000-2013




Tabella 2 – Detenuti condannati, condannati a misure alternative alla detenzione e altre misure e percentuale dei condannati in misura esterna. Valori assoluti e percentuali. Anni 2000 – 2013.⁴²

All'interno della Tabella numero 2 è possibile osservare i dati rappresentativi dei numeri di detenuti condannati, negli anni 2000 – 2013. Il periodo compreso non è recente, ma è comunque interessante in quanto è possibile cogliere l'andamento delle misure alternative rispetto ai diversi avvenimenti di quegli anni, come ad esempio la crisi del sovraffollamento e della seguente Sentenza Torregiani, che inevitabilmente influiscono sul risultato dei dati. Con l'indice grigio vengono considerati coloro all'interno delle strutture carcerarie, mentre con il valore blu coloro che hanno avuto accesso a misure di detenzione esterna, non specificando quale tipologia tra le varie. È quindi possibile dedurre dal grafico come (escludendo la depressione registrata nel 2006 a seguito dell'indulto) i dati degli ultimi anni siano tendenzialmente in continua crescita, rispetto anche ad una popolazione carceraria in aumento, che si cerca infatti di ridimensionare adottando misure deflative.

Nella tabella seguente, la numero 3, è possibile evidenziare la distribuzione delle diverse misure alternative in tempi più attuali, ovvero considerando il periodo dal

⁴² Tabella 2 – Detenuti condannati, condannati a misure alternative alla detenzione e altre misure e percentuale dei condannati in misura esterna. Valori assoluti e percentuali. Anni 2000 – 2013, Istat, 2015.

2014 al 2022. In questo caso è possibile leggere anche la fruizione della messa alla prova, approvata solo nell'anno 2014.

Grafico 1 – Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, secondo la tipologia. Anni dal 2014 all'anno 2022. Situazione alla fine del periodo.




Tabella 3 – Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione secondo la tipologia. Anni dal 2014 all'anno 2022. Situazione alla fine del periodo.⁴³

Analizzando la figura è infatti possibile osservare il numero di detenuti che hanno avuto accesso alle diverse forme di misure alternative, notando da subito che l'affidamento in prova al servizio sociale sia quella di più facile accesso tra le tre, poiché fa sì che il detenuto possa mantenere al contempo contatti con il carcere e con l'ambiente esterno. Prendendo in considerazione invece le altre due tipologie, ovvero la detenzione domiciliare e la semilibertà, si evince un maggiore differenziamento tra gli anni, in quanto si registrano crescite e decrescite in vari periodi, che si mantengono circa allo stesso livello, ma che non vedono un aumento costante come quella che avviene nel primo caso.

⁴³ Tabella 3 – Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione secondo la tipologia. Anni dal 2014 all'anno 2022. Situazione alla fine del periodo. Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, analisi statistica dei dati anno 2022, dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.

Di seguito vengono presentati due grafici che rappresentano più nello specifico la popolazione di accesso alle misure alternative, indagando ancor più da vicino le differenze molto profonde presenti.

Grafico 3 - Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, secondo la tipologia di misura e la nazionalità. Valori percentuali. Situazione al 31 dicembre 2022.





Tabella 4 – adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, secondo la tipologia di misura e la nazionalità. Valori percentuali. Situazione al 31 dicembre 2022.⁴⁴

Attraverso la tabella numero 4 viene evidenziato il divario presente nell'accesso alle misure alternative tra la popolazione detenuta italiana e quella straniera. È infatti chiaro che i detenuti italiani hanno maggiore accesso a queste modalità rispetto agli stranieri. I motivi di questa discrepanza possono essere vari, come il possesso o meno della cittadinanza italiana, che facilita la possibilità di intraprendere un percorso di pena alternativo, ma anche la presenza di una rete familiare solida a fianco dell'incarcerato, che è più frequente sia presente per un detenuto di nazionalità italiana, rispetto ad un detenuto straniero.

⁴⁴ Tabella 4 – Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, secondo la tipologia di misura e la nazionalità. Valori percentuali. Situazione al 31 dicembre 2022. Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, analisi statistica dei dati anno 2022, dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità.

Di seguito è, invece, possibile notare nella sottostante tabella, il rapporto tra la popolazione detentiva maschile e quelle femminile che hanno accesso all'area penale esterna.



*Tabella 5 – persone in area penale esterna gennaio 2023.*⁴⁵

Attraverso questo grafico vengono distinte le percentuali rispetto al sesso di coloro che accedono alle misure alternative. L'elemento principale che sottolinea il grafico è la forte differenza presente tra il rapporto, che vede maggiormente uomini che hanno accesso a questa modalità. Secondo la tabella 5, al 15 gennaio 2023 gli uomini che hanno accesso alle misure alternative sono poco più di 108 mila, a differenza delle donne che sono circa 14 mila, andando a comporre circa 122 mila persone all'interno del panorama extracarcerario. Il dato va però posto in relazione al fatto che le donne rappresentano solo il 4% della popolazione carceraria totale, notando anche di conseguenza come

“da questa comparazione è possibile delineare un quadro più realistico della situazione femminile, un quadro in cui la percentuale delle donne in carico al sistema di esecuzione penale esterna è notevolmente

⁴⁵ Persone in carcere e in area penale esterna. Percentuale su totale, Donne in area penale esterna, gennaio 2023. Antigone, 2023.

superiore alla percentuale delle donne sottoposte al regime intramurario”⁴⁶,


ovvero di come tendenzialmente le donne condannate abbiano maggiore accesso alle misure alternative rispetto allo sconto della pena all’interno del carcere, e ciò in quanto vi sia

“la maggiore propensione a favorire le donne nell’intraprendere un percorso al di fuori degli istituti penitenziari, sinonimo quest’ultimo, non solo di una prevalente fiducia nella potenzialità risocializzante delle donne che accedono alle misure non carcerarie, ma anche di una realtà criminale che tendenzialmente vede le donne commettere reati per cui sono previste pene più brevi.”⁴⁷

Concludendo il discorso, qui di seguito, attraverso la tabella numero 6, è possibile esaminare le diverse percentuali rispetto alla tipologia di misura alternativa a cui le donne hanno accesso.

Donne in misura alternativa per tipologia di misura. Percentuale sul totale 15 gennaio 2023

■ Affidamento in prova ■ Detenzione domiciliare ■ Semilibertà



Fonte: nostra elaborazione su dati DGMC

*Tabella 6 – donne in misura alternativa per tipologia di misura. Percentuale su totale. 15 gennaio 2023.*⁴⁸

⁴⁶ Sollini F., Donne in area penale esterna, Antigone, 2023.

⁴⁷ Sollini F., Donne in area penale esterna, Antigone, 2023.

⁴⁸ Tabella 6 – donne in misura alternativa per tipologia di misura. Percentuale sul totale. 15 gennaio 2023, Antigone.

Grazie a questa tabella è possibile avere una visione totale della situazione presente anche nel panorama femminile in materia di misure alternative. In rapporto ai dati precedenti, le percentuali rispecchiano circa le stesse tendenze degli uomini, a cui si lega però, nel contesto femminile, la possibile presenza di un figlio a carico, che spesso aiuta la donna incarcerata ad accedere a queste modalità.

Al termine di questo paragrafo è quindi possibile avere una situazione più chiara dello sviluppo delle misure alternative, che hanno portato alla situazione odierna, in cui al 15 marzo 2024 i soggetti in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna sono 137 053, di cui l'87,2% sono uomini e il 12,8% donne⁴⁹, rispetto al numero totale dei detenuti che al 31 marzo 2024 sono un totale di 61 049, di cui 2 619 sono donne. I tassi di accesso alle misure non carcerarie sono in continua crescita, come viene spiegato

“il numero dei soggetti in carico agli UEPE è cresciuto in maniera impressionante, si è quasi triplicato negli ultimi 10 anni, e questi in particolare grazie all'enorme crescita della Messa alla prova, che all'inizio del periodo considerato era quasi inesistente e che oggi coinvolge più di 25 000 persone [...]”⁵⁰

Di conseguenza rileva l'importanza delle misure alternative all'interno del sistema carcerario, in quanto misura deflettiva che solleva le carceri, spesso in condizioni di complessità. È però anche importante considerare la crescita e l'evoluzione in positivo di queste modalità, che hanno permesso ai detenuti migliori condizioni di accesso e di attuazione di un'alternativa alla detenzione che può essere proficua sotto più punti di vista e incidere sensibilmente sull'abbattimento della recidiva.

⁴⁹ Dati riportati in Misure alternative e di comunità, Antigone, 2024.

⁵⁰ Misure alternative e di comunità, Antigone, 2024.

4. Il ruolo degli Uffici Uepe all'interno delle misure alternative

Dopo aver illustrato il percorso legislativo che ha portato al potenziamento delle misure penali esterne, è bene ora soffermarsi sulla loro attuazione, andando ad indagare quale sia la rete che le gestisce e che ne permette la riuscita.

All'interno del sistema delle misure alternative l'attore principale e di maggiore rilevanza è l'Uepe, ovvero Ufficio per l'Esecuzione Penale Esterna.

Per comprendere al meglio l'azione di questi Uffici è necessario indicare che

“In Italia, gli uffici di esecuzione penale esterna curano l'esecuzione delle misure e sanzioni operando in collegamento con la magistratura di sorveglianza e quella ordinaria che dispongono i provvedimenti, e con i servizi territoriali. Offrono, inoltre, attività di consulenza e collaborazione agli istituti penitenziari, per favorire il buon esito del trattamento penitenziario dei soggetti detenuti, per il supporto dell'attività di giurisdizione, e degli interventi preparatori per la liberazione e il reinserimento.”⁵¹

Questi Uffici devono avere autonomia rispetto agli altri istituti, come le carceri, e, per legge, devono essere posti al di fuori degli istituti stessi.

Inizialmente questi Uffici vennero indicati con la sigla CSSA, ovvero Centri di Servizio Sociale per Adulti, i cui compiti erano rivolti maggiormente all'ambiente penitenziario e gli assistenti sociali al suo interno si interessavano ai programmi di esecuzione di pena per i detenuti. Gli Uffici vennero istituiti grazie alla Legge del 1975 n. 354, la quale definisce il ruolo di gestione delle pene alternative alla detenzione, anche in conseguenza dello sviluppo delle misure alterative. Analizzando la Legge appena indicata, al Capo III “*Esecuzione penale esterna ed assistenza*”, è possibile infatti leggere all'interno dell'Articolo 72 i compiti a loro carico, declinandone le pratiche, le funzioni, l'organizzazione e tutto ciò che ne deriva. Il primo comma spiega che

⁵¹ I detenuti nelle carceri italiane. Nota metodologica”, Istat, 2015.

“gli uffici locali di esecuzione penale esterna dipendono dal Ministero della Giustizia e la loro organizzazione è disciplinata con regolamento adottato dal Ministero [...]”⁵².

Al secondo comma è invece possibile individuare le diverse pratiche che gli uffici Uepe affrontano, compiti che rientrano nella gestione delle misure alternative e delle sanzioni di comunità, come possono essere modalità alternative della pena in esecuzione, pene sostitutive, in generale lavori di pubblica utilità, sanzioni alternative di probation giudiziale o interventi di consulenza agli istituti penitenziari nell’attività di osservazione e trattamenti (Pieroni e Rollino, 2021). Tra i vari compiti vi sono quelli di supporto nelle inchieste delle misure di sicurezza, lo svolgimento di indagini socio – familiari, propongono all’autorità giudiziaria il trattamento da applicare per il singolo caso, il controllo dell’esecuzione dei programmi di chi viene ammesso alle misure non carcerarie, consulenza per un buon esito del trattamento penitenziario e altre attività prescritte dalla legge e dal regolamento, tutto in funzione, appunto, dell’attuazione delle misure alternative a coloro che ne fanno richiesta o ne hanno accesso.

All’interno della stessa Legge viene anche normata la presenza dell’assistente sociale in ambito penitenziario, indicando il ruolo, le funzioni ed i compiti che deve eseguire. Vengono infatti introdotti all’interno dell’esecuzione penale da parte del servizio sociale, indicandone in questo modo un passo importante per gli istituti carcerari,

“per la prima volta entrò in carcere personale che non concludeva il suo lavoro all’interno dell’istituto, ma anzi continuava la sua attività all’esterno, nell’ambiente di vita del detenuto, per il mantenimento dei rapporti familiari e per tessere una rete di collegamenti con gli enti presenti sul territorio al fine di giugnere a coordinare gli interventi di aiuto.”⁵³

⁵² Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà, L. 26 luglio 1975, n. 354.

⁵³ Bertelli, Illusioni e realtà dei processi rieducativi penitenziari, in Zappa (a cura di), Carcere, Ente Locale, Opinione Pubblica, Clueb, Bologna, 1995, citato in G. Pieroni e S. Rollino, 2021, pag. 96.

Si rese più chiaro in questo modo come la figura dell'assistente sociale potesse dare sostegno ed aiuto nello sconto della pena ai detenuti, e a porre le basi per una migliore rieducazione.

Gli Uffici Uepe, al cui interno lavorano gli assistenti sociali, vede la costante presenza del servizio sociale, in quanto è stato inserito nel sistema penale per

“rendere possibile e attuabile, nell'ambito della finalizzazione rieducativa, la individualizzazione del trattamento, mediante una conoscenza più ampia della situazione personale e relazionale del detenuto, delle vicende e del contesto per cui e in cui questo ha manifestato comportamenti penalmente rilevanti, allo scopo di favorirne il reinserimento nell'ambiente libero, avendo anche come obiettivo il contributo all'abbattimento della recidiva e alla sicurezza sociale.”⁵⁴

Se ne deduce come l'intervento degli assistenti sociali sia necessario in un rapporto di scambio costante con il detenuto, in modo da approfondirne la conoscenza e capire quale sia la modalità ed il trattamento che più lo porterebbero ad un buon reinserimento sociale e all'allontanamento dai fenomeni criminogeni. La funzione della Legge del 1975 cerca, infatti, di ridurre gli effetti dannosi e le conseguenze che derivano dalla carcerazione, cercando perciò di andare a promuovere il reinserimento nella società, attraverso varie modalità.

L'Articolo viene poi modificato all'Art. 3 della Legge 27 luglio 2005 n. 154 (c.d. Legge Meduri, il cui Regolamento, emanato nel giugno 2010, non ha mai trovato applicazione), che va a sostituire la sigla CSSA con quella oggi più nota, e conosciuta, di Uepe, facendo in modo che l'interesse maggiore non fosse solamente verso l'ambito penitenziario, ma verso la comunità, e

“che ne definisce le competenze ma soprattutto introduce [...] l'idea di un'articolazione organizzativa complessa quale un Ufficio a gestire l'esecuzione penale esterna e non un'unica professionalità”⁵⁵.

⁵⁴ Pieroni G. e Rollino S., 2018, pag. 97.

⁵⁵ Pieroni G. e Rollino S., 2018, pagina 44.

L'ultimo provvedimento normativo importante nel tema delle misure alternative avviene nel 2014 con la Legge 67, già presentata in precedenza, ma che in questo contesto:

“ha portato ad un cambiamento sostanziale del mandato istituzionale del servizio sociale della giustizia adulti, estendendone le competenze, che fino a quel momento avevano riguardato solamente l'esecuzione della pena e, dunque, i soggetti condannati, anche alla fase pre – processuale e quindi alla persona imputata o addirittura indagata. Con tale provvedimento normativo il servizio sociale si è trovato davanti ad una complessa sfida con l'introduzione del nuovo istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.”⁵⁶

Si va in questo modo a sottolineare l'importanza dell'introduzione della messa alla prova all'interno delle misure alternative, per osservare come questo abbia modificato fortemente le caratteristiche dell'intero sistema, facendolo progredire in modo non indifferente ed introducendo una soluzione molto soddisfacente all'interno del sistema penale sotto diversi punti di vista.

Va poi specificato che oltre agli Uffici Uepe sono presenti anche quelli indicati con l'acronimo Uiepe, che definisce gli Uffici interdistrettuali esecuzione penale esterna, organi periferici a livello dirigenziale del Ministero, che agisce perciò su un territorio ben definito e ristretto, i cui compiti sono quelli di indirizzo, coordinamento e di verifica dell'attività degli uffici distrettuali e locali, la promozione di iniziative progettuali ed il raccordo nei rapporti con gli enti territoriali, gli enti pubblici e privati, il terzo settore ed il volontariato (Ministero della Giustizia, 2024), che vengono definiti all'interno dell'Art. 10 del D.M. 17 novembre 2015, in attuazione al D.P.C.M. 84/2015, che all'Art. 7 riporta la *“Direzione generale per l'esecuzione penale esterna e di messa alla prova”*.

Negli uffici Uepe sono presenti diverse professionalità, in modo che sia possibile far fronte a tutti i casi che vengono presentati in materia di misure alternative, infatti

“la complessità della esigenze degli autori di reato rende oggi necessario un intervento pluridimensionale, sia nella molteplicità delle

⁵⁶ Pieroni G. e Rollino S., 2018, pagina 53.

figure del trattamento individualizzato quali psicologi, educatori, mediatori linguistico – culturali (ma anche pedagogisti e sociologi) coadiuvati da consulenti e personale a progetto.”

Per poi spiegare anche che “insieme allo storico ‘aiuto e controllo’ gli Uepe si trovano a coniugare istanze ed esigenze diverse, quali esigenze dei condannati ed esigenze delle vittime, controllo sociale e rieducazione, legalità e riparazione, esigenze della persona seguita in misura o sanzione ed esigenze della comunità.”⁵⁷

Si va a definire in modo chiaro la complessità interna a questi uffici. Risultano perciò necessari varie figure affinché le misure siano proficue per la persona che accede ad una delle misure alternative.

Ruolo centrale a tal fine è ricoperto dalla figura dell’assistente sociale, che consente di instaurare un rapporto tra i detenuti e gli uffici Uepe. La funzione che ricoprono all’interno degli Uffici è perciò fondamentale per la buona riuscita dell’azione rieducativa e per il compimento di un percorso di misura alternativa soddisfacente, proprio perché

“gli assistenti sociali degli Uepe [...] rendono un servizio alla società contribuendo ad incentivare nel condannato le capacità di controllo del suo comportamento”⁵⁸.

La condotta degli assistenti sociali è disposta come obbligo deontologico negli Articoli del IV del Codice *“Responsabilità dell’assistente sociale nei confronti della società”*,

“nei quali si richiama il dovere del professionista di contribuire alla promozione di una cultura di solidarietà, di favorire iniziative di partecipazione volte a costruire un tessuto sociale accogliente e rispettoso dei diritti di tutti [...]”⁵⁹

⁵⁷ Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 45.

⁵⁸ Capra R, 2015.

⁵⁹ Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 79.

In quanto questa figura deve saper conciliare due funzioni che servono perché le misure abbiano un buon effetto, quella di controllo e quella di aiuto, in quanto

“l’assistente sociale sostiene il soggetto nell’affrontare le difficoltà di reinserimento familiare, sociale, lavorativo ecc., stabilendo, quindi, con lui un rapporto basato sulla fiducia e comprensione dei suoi problemi; dall’altro, l’operatore deve mantenere il rapporto su un piano di responsabilizzazione e di impegno ad osservare le prescrizioni, intese nel senso di ‘impegni assunti come condizioni di libertà’⁶⁰.”⁶¹

L’azione degli assistenti sociali, infatti, è importante anche per cercare di normalizzare il comportamento del condannato, in quanto azione utile sia per quest’ultimo che lo sostiene nel rientro nella società, sia per la società stessa, che riesce in questo modo a riaccoglierlo al meglio.

L’accesso ai servizi delle misure alternative avviene attraverso un’istanza che viene rivolta ad un’autorità giudiziaria apposita, che procederà nell’avviare le pratiche di richiesta e accesso ai servizi. Perciò il detenuto può fare richiesta tramite le figure giudiziarie competenti in materia. Durante questa fase si parla infatti di *mandato d’autorità* per descrivere il fatto che

“l’attivazione del servizio sociale, infatti, se pur indirettamente connessa a tale istanza, avviene su richiesta giudiziaria e/o degli istituti penitenziari, e anche nel procedimento per la messa alla prova per il quale si prevede che possa essere la persona stessa a rivolgere direttamente la domanda di programma di trattamento all’Uepe, tale domanda è sempre connessa ad un procedimento penale, per il cui compimento tale ufficio dovrà produrre documentazione tecnico – professionale per l’autorità giudiziaria, attivando interventi professionali per come previsti dalla normativa.”⁶²

Dopo aver evidenziato le diverse prassi da seguire, è possibile dedurre che

⁶⁰ Breda, Il servizio sociale nell’esecuzione penitenziaria, in Ferracuti (a cura di), Carcere e Trattamento, cit., riportato in Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 76.

⁶¹ Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 75 – 76.

⁶² Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 55.

“particolare importanza assume in contributo del servizio sociale dell’Uepe nel caso del procedimento per la valutazione della concedibilità di una misura alternativa alla detenzione [...] a detenuti che abbiano un residuo di pena compatibile con quanto previsto dall’ordinamento penitenziario per la concessione di ciascuna di tali misure, concessione che viene decisa dal tribunale di sorveglianza, con apposita udienza collegiale.”⁶³

È possibile derivare, di nuovo, come sia importante la figura dell’assistente sociale all’interno di questo contesto, in grado di conoscere e capire la predisposizione e la caratterizzazione della persona considerata.

“In tale fattispecie sarà l’assistente sociale dell’Uepe a condurre l’indagine sociale (o l’aggiornamento di questa) per verificarne quale sia la situazione del contesto familiare, sociale e la possibilità e validità dell’attività lavorativa che il detenuto andrebbe a svolgere in caso di ammissione’ dell’affidamento o alla semilibertà, o l’accentramento del contesto abitativo, familiare e sociale, come requisiti previsti per la concessione della detenzione domiciliare.”⁶⁴

Il cui contributo andrà a supporto della valutazione finale e complessiva della concessione della misura alternativa.

Concludendo, se ne evince come sia centrale all’interno del contesto carcerario l’attività degli Uffici Uepe, che in vari modi aiutano e supportano la persona detenuta sotto molteplici punti di vista, ma soprattutto agiscono in favore di una sua rieducazione, che possa portarlo ad uscire dal sistema carcerario, e reintegrarsi con la società. La volontà di questi Uffici di interessarsi soprattutto alle misure alternative pone ancora più in luce la possibilità di un’azione rieducativa del detenuto, andando a declinare la pena non solo dal punto di vista carcerario, ma anche, in maniera alternativa, fuori dalle strutture detentive.

⁶³ Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 99.

⁶⁴ Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 99.

5. La composizione delle misure alternative presenti all'interno del sistema carcerario italiano

Esaminando più da vicino la composizione delle misure alternative è possibile analizzare le singole caratteristiche che le differenziano. Sono infatti oramai diffuse e consolidate, utilizzate anche come tentativo di risoluzione di alcune problematiche interne al carcere. Dopo l'analisi del loro sviluppo e delle loro caratterizzazioni più generali nel paragrafo 1.3., viene ribadito che in Italia le misure alternative sono la semilibertà, l'affidamento in prova al servizio sociale e la detenzione domiciliare.

Come visto in precedenza attraverso i grafici presentati, si osserva come la semilibertà sia la misura che risulta registrare minore accesso da parte dei detenuti. Il Ministero della Giustizia spiega infatti che la semilibertà

“può essere considerata come una misura alternativa impropria, in quanto, rimanendo il soggetto in stato di detenzione, il suo reinserimento nell'ambiente libero è parziale. È regolamentata dall'Art. 48 dell'Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975) e consiste nella concessione al condannato e all'internato di trascorrere parte del giorno fuori dall'Istituto di pena per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale, in base ad un programma di trattamento la cui responsabilità è affidata al direttore dell'istituto di pena.”⁶⁵

Si evince perciò come questa modalità dia solo in parte accesso al mondo esterno al carcere, e con caratteristiche in parte limitate, che permettono un parziale riadattamento alla società, secondo i canoni decisi in base alla singola pratica, che non consentono quindi di attuare comportamenti liberi e volontari, essendo previste precise regole e attività per la sua attuazione. Infatti, il testo della Legge 354/1975 cita le medesime parole riportate dal Ministero della Giustizia, a cui è possibile aggiungere che

⁶⁵ Misure alternative o di comunità, Ministro della Giustizia, 2018

“i condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinati e indossano abiti civili.”⁶⁶

Risulta in questo modo come vi siano enti o aziende disposte ad includere persone detenute per adempiere a diversi lavori, e di come essi vengano ricompensati attraverso uno stipendio stabilito in base alle volontà dell’istituto, che può offrire quindi maggiore agio alla persona detenuta lavoratrice. Ne consegue però che in parte non è corretto assumere la semilibertà come misura alternativa, poiché la persona detenuta mantiene il medesimo status in quanto resta inserito all’interno dell’istituto penitenziario, pur avendo la possibilità di riprendere un iniziale contatto con il mondo esterno.

La persona detenuta può avervi accesso in caso di pena inferiore ai sei mesi, dopo aver scontato almeno la metà della pena totale, e, in caso di ergastolo, almeno dopo aver scontato vent’anni. Inoltre, la semilibertà può essere revocata in qualunque momento, in base al comportamento del detenuto sul lavoro, essendoci un rapporto di informazione e di scambio costate tra il datore di lavoro e le figure che gestiscono la pratica.

È il Tribunale di Sorveglianza a disporre o a revocare questa modalità, che deve indagare sull’idoneità per l’attuazione della semilibertà, valutando anche l’attività risocializzante che il detenuto dovrà andare a fare, infatti viene spiegato che

“le cosiddette attività risocializzanti, da svolgersi all’esterno dell’istituto e costituenti il motivo della parziale ammissione del condannato al di fuori di questo, non devono necessariamente consistere nello svolgimento di un lavoro subordinato, autonomo o professionale. È fondamentale, invece, che queste attività assorbano, per il tempo di dimissione dall’istituto, la sfera comportamentale del condannato o dell’internato in senso utile e finalizzato al riadattamento sociale.”⁶⁷

⁶⁶ *Ibidem*.

⁶⁷ Perotti R., Il regime di semilibertà, ADIR, 2006.

Ovvero è necessario che il detenuto abbia compiuto un percorso interno al carcere idoneo per l'inizio di un reinserimento all'interno della società, di conseguenza il Tribunale di Sorveglianza deve valutare i progressi raggiunti nel tempo da parte della persona reclusa, soprattutto in termini di rieducazione. In seguito sarà poi necessario valutare la presenza delle condizioni idonee per il reinserimento graduale del condannato, in cui va valutata anche la vita che il detenuto aveva prima dell'incarcerazione.

Successivamente all'inizio di questa misura, gli operatori interni alla struttura carceraria sono tenuti ad osservare i cambiamenti del detenuto, per valutarne poi i progressi raggiunti grazie agli effetti legati alla semilibertà.

Tendendo in considerazione nuovamente la tabella 3, inserita all'interno del paragrafo 1.3, si osserva come, a seguito della semilibertà, vi sia la detenzione domiciliare, che viene introdotta nel sistema italiano attraverso la Legge n. 663 del 10.10.1986, *“Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”*, che, come è stato precedentemente visto, amplia in modo non indifferente il panorama delle misure alternative. Inizialmente la detenzione domiciliare viene rivolta ad un gruppo selezionato di persone in situazioni di particolare disagio per motivi differenti, come motivi di salute, di età o relative al contesto familiare, per essere poi, nel tempo, ampliate sulla base di obiettivi di rieducazione e di risocializzazione. Le prime proposte di questa misura alternativa alla detenzione sono rivolte verso coloro che soffrono di AIDS conclamata o di grave deficienza immunitaria, o alle condannate madri con figli a carico.

Nel complesso, la detenzione domiciliare consiste

“nell'esecuzione della pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, in luogo pubblico di cura, assistenza e accoglienza e, solo in caso di donne incinta o madri di prole in età inferiore ad anni dieci con lei convivente, in case di famiglia protette.”⁶⁸

⁶⁸ Misure alternative o di comunità, Ministro della Giustizia, 2018

Si nota di conseguenza come non vi sia la possibilità, per coloro che rientrano in questa misura, di lasciare l'abitazione, e ciò implica l'impossibilità di adempiere ad un lavoro e di attuare una ri – socializzazione all'interno della società, purché non sia nella propria abitazione, lasciando in questo modo comunque le varie difficoltà che si presentano al momento del rientro nella società, una volta scontata la pena. Analizzando la detenzione domiciliare più attentamente, è possibile distinguere diverse tipologie. Prima tra tutte vi è la *detenzione domiciliare ordinaria*, che, come è stato analizzato prima, la può richiedere chi deve scontare una condanna inferiore ai quattro anni, donne incinta o madri, persone anziane o malate, o coloro che hanno altre caratteristiche specifiche sempre in rapporto alla pena da scontare, a cui si collega la *detenzione domiciliare per chi è affetto da AIDS o una grave insufficienza immunitaria*, che deve perciò intraprendere un complesso sistema di cure. La *detenzione domiciliare speciale* viene, invece, introdotta attraverso l'Articolo 3 della Legge dell'8 marzo 2001 n. 40 che ha lo scopo

“di permettere alle condannate a pene superiori ai 4 anni, madri di bambini di età inferiore a dieci anni con lei conviventi (o padre quando la madre sia deceduta, o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza ai figli), di espiare la pena nella propria abitazione [...], ma solo se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza con i figli. Il genitore che viene ammesso deve aver espiato almeno un terzo della pena, o almeno 15 anni in caso di ergastolo [...]”⁶⁹

Di conseguenza è chiaro come l'accesso a questa misura sia possibile solamente ai genitori che si assumono il dovere di accudire i propri figli, seppur all'interno dell'abitazione.

In ultimo, è presente la *detenzione domiciliare per pene non superiori a diciotto mesi*, introdotta dalla Legge 199/2010, che subisce poi diverse modifiche legate al limite di pena, e che inizialmente prevedeva una durata di tempo limitata nel 31 dicembre 2013, per poi stabilizzarsi grazie al Decreto Legge 23 dicembre 2023, n. 146, in cui tale norma

⁶⁹ Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 89.

“consente ai condannati con pena detentiva (anche residua) non superiore ai diciotto mesi, la possibilità di scontare la pena presso la propria abitazione o in altro luogo, pubblico o privato.”⁷⁰

Perché una persona possa poi accedere a questa misura, oltre che a rientrare nei canoni previsti per legge, va definito come

“la detenzione domiciliare è concessa dal tribunale di sorveglianza competente quando l’esecuzione della pena è già iniziata (in tal caso il magistrato può concederla in via provvisoria se, dal protrarsi della detenzione, potrebbe derivare per il detenuto un grave pregiudizio, ma la misura dovrà poi essere confermata dal tribunale) sia a seguito di istanza del detenuto, sia anche su segnalazione del direttore dell’istituto [...] sempre che ne ricorrano i presupposti.”⁷¹

Notando in questo modo come la richiesta per colui che è già all’interno della struttura carceraria interessi un vasto numero di persone che si occupano della richiesta presentata. Se invece

“l’esecuzione non è ancora iniziata [...] il pubblico ministero sospende l’ordine di esecuzione e notifica al condannato tale atto di sospensione unitamente all’ordine di esecuzione, informandolo che entro trenta giorni potrà presentare istanza della misura, che sarà trasmessa dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza competente che, nell’ordinanza ammissiva, fisserà la prescrizione di tale misura, potendo anche prevedere il controllo con mezzi elettronici.”⁷²

Si osserva quindi come i passi da seguire per l’attivazione di questa modalità varino in presenza di un condannato che non è all’interno di una struttura carceraria e che, dati anche i differenti problemi interni, si tenta di non farlo entrare, ma di inserirlo direttamente all’interno di una misura alternativa.

⁷⁰ Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 90.

⁷¹ Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 90.

⁷² Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 90 – 91.

Va ora considerato l'affidamento in prova al servizio sociale, la misura alternativa maggiormente attuata, la più permissiva dal punto di vista sociale, il modello più complesso da attuare, ma il miglior mandato per gli assistenti sociali.

Per comprendere al meglio, è possibile spiegare che questa misura viene definita come

“il tipo di sanzione penale che consente al condannato di espiare la pena detentiva inflitta, o comunque quella residua, in regime di libertà assistita e controllata. [...]

A questo fine viene elaborato un programma di trattamento individuale, che declina le attività che il reo dovrà svolgere, gli obblighi e gli impegni cui deve attenersi ed i controlli cui sarà sottoposto.”⁷³

Seguirà un programma di trattamento che, come è stato visto in precedenza, consiste negli interventi rieducativi proposti dagli operatori verso il detenuto per la sua riabilitazione. In questo caso sarà invece utile a colui che ha accesso all'affidamento in prova al servizio sociale, per poter capire come comportarsi, come muoversi e cosa poter fare (o non fare) all'interno di questa modalità, in modo da essere seguito totalmente in tutta la sua durata. All'interno di questa alternativa, infatti l'obiettivo principale vede come

“nell'affidamento al servizio sociale dell'Uepe della persona condannata, e con sentenza definitiva, per un periodo uguale alla pena che viene scontata in un ambiente libero, si propone di recidere ogni rapporto dal soggetto con il regime carcerario.”⁷⁴

Questo tipo di misura alternativa viene regolamentata dall'Articolo 47 dell'Ordinamento Penitenziario, così come modificato dall'Art. 2 della Legge n. 165 del 27 maggio 1998 e dall'Art. 3, comma 8, del D.L. 146/2013. Ciò fa sì che il condannato possa uscire dall'istituto carcerario secondo varie possibilità. La persona detenuta può richiederla:

⁷³ Affidamento al servizio sociale, Ministero della Giustizia, 2018.

⁷⁴ Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 70 – 71.

“a una pena, o a un residuo di pena, non superiore ai tre anni sulla base dei risultati dell’osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto, nei casi in cui si può ritenere che in provvedimento stesso [...] contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati, oppure senza procedere all’osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio di cui al co. 2, cioè il giudizio sulla prognosi di concreta efficacia rieducativa e di idoneità preventiva del pericolo di commissione di ulteriori reati.

Oppure ad una pena non superiore a quattro anni (*affidamento allargato*), [...], riferito alla persona condannata, quando abbia serbato, quantomeno nell’anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare oppure in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.”⁷⁵

Ma l’accesso è possibile anche per persone con problemi di alcooldipendenza o tossicodipendenza, seguendo un percorso indicato appropriato presso il Servizio dipendente ASL, se la persona in cura possiede una certificazione sul proprio stato e sull’idoneità del programma per il suo recupero carcerario. Inoltre vi possono aderire anche coloro affetti da AIDS o altre malattie di grave deficienza immunitaria (che seguano specifici programmi terapeutici) e i condannati militari. La competenza, per tutti i casi possibili, di rilascio dell’affidamento in prova ai servizi sociali viene affidata al tribunale di sorveglianza.

Perché questo tipo di misura alternativa possa avere effetto positivo è previsto che

“gli assistenti sociali di tali uffici (Uepe) svolgano le indagini socio – familiari per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione ai condannati; propongano all’autorità giudiziaria il programma di trattamento da applicare ai condannati che chiedono di essere ammessi all’affidamento in prova, controllino l’esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative, ne riferiscano all’autorità

⁷⁵ Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 71 – 72.

giudiziaria, proponendo eventuali interventi di modificazione o di revoca.”⁷⁶

Gli assistenti sociali sono presenti in ogni passo dell'affidamento alla prova, in modo che possa avere effetto positivo e il detenuto possa essere ben supportato da una solida realtà al di fuori del carcere.

Prevedendo la possibilità di una simile misura alternativa, l'assistente sociale dovrà valutare e sorvegliare il comportamento del detenuto, per poi dopo comunicarlo della magistratura di sorveglianza, che valuterà se estinguere la pena oppure se revocare la misura.

In ultimo è bene illustrare il procedimento di messa alla prova. Si tratta infatti di una forma di probation giudiziale, entrata nel settore degli adulti da pochi anni, che si riferisce a coloro con condanne per reati di minore allarme sociale. Nel dettaglio

“con la sospensione del procedimento con messa alla prova, l'imputato viene affidato all'Ufficio di esecuzione penale esterna (UEPE), per lo svolgimento di un programma che prevede come attività obbligatorie lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità consistente in una prestazione lavorativa non retribuita in favore della collettività e l'attuazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dello stesso cagionato e l'attività di mediazione con la vittima del reato.”⁷⁷

Si tratta quindi di una procedura che offre al condannato la possibilità di riabilitarsi attraverso il lavoro, andando a scontare la pena che non verte nella carcerazione, ma per l'appunto attraverso lavori di pubblica utilità, per attuare anche un processo di sconto di pena.

Viene introdotta solamente nel 2014 per i condannati adulti, perché già presente all'interno della detenzione minorile, grazie alla Legge del 28 aprile 2014, n. 67, entrata in vigore il 17 maggio 2014 *“Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in*

⁷⁶ Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 73.

⁷⁷ Messa alla prova, Ministero della Giustizia, 25 marzo 2022.

materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreparabili”, che riporta, attraverso i vari Capi, le caratteristiche e le norme da seguire per accedere e per attuare tale procedimento.

La messa alla prova è un'importante innovazione all'interno sistema carcerario per due punti principali:

“il primo dei quali è la trasformazione del sistema penale stesso, che con la L. 67/2014 ha compiuto un deciso passo in avanti, adottando in modo più chiaro una connotazione riparativa (che è andata ad integrarsi con il paradigma riabilitativo), con l'intento di equipararsi ai sistemi penalistici della maggioranza dei Paesi europei. Con tale istituto si è ampliata l'area della probation che, fino a quel momento, il legislatore italiano aveva concepito come esclusivamente “penitenziario”, avendo stabilito, fino al 2014, il presupposto dell'esistenza di una condanna definitiva e l'esclusività della pena. Il secondo profilo è dato dal significativo cambiamento che tale norma ha introdotto nel mandato istituzionale e, conseguentemente, nelle prassi professionali del servizio sociale della giustizia adulti, con ricadute anche sul mandato professionale dell'assistente sociale.”⁷⁸

A colui che deve scontare un reato di minore allarme sociale viene quindi concessa l'opportunità di uno sconto della pena al di fuori della struttura carceraria, attraverso pratiche meno complesse, senza mai far entrare la persona all'interno di un istituto carcerario.

La messa alla prova ha anche

“un contenuto composito e consiste nello svolgimento, sotto la supervisione dell'Uepe, di condotte dirette a ripristinare le conseguenze dannose o pericolose del reato, nel risarcimento del danno cagionato alla persona offesa, nella mediazione con la vittima del reato, nell'affidamento al servizio sociale per l'attività di rilievo sociale, nell'osservanza di prescrizioni relative alla dimora, alla libertà di movimento, alla frequentazione di locali e nella prestazione di lavori di

⁷⁸ Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 101.

pubblica utilità da svolgersi presso enti pubblici ed enti privati del terzo settore.”⁷⁹

La presenza dell’Uepe come Ufficio per questo procedimento è nuovamente necessaria, per promuoverne un esito positivo, ma anche in quanto si pone come mediatore tra la parte lesa, ovvero la vittima, e il reo, che dovrà quindi scontare un lavoro pubblico tale il danno inferto, andando anche a porre maggiore responsabilizzazione sul colpevole riguardo alle condotte attuate e in relazione al danno inferto verso la vittima del proprio reato. È centrale l’attenzione che in questo caso viene data alla persona offesa, sotto il punto di vista della riabilitazione del condannato, perché quest’ultimo colga la valenza del suo comportamento deviante, in modo che possa perciò risarcirla del danno che le è stato inferto, fattore che viene scontato in parte attraverso la prestazione lavorativa svolta dal detenuto.

Nello specifico, il tema del lavoro di pubblica utilità per l’ammissione alla messa alla prova consiste

“in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, di durata non inferiore ai dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell’imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.”⁸⁰

Si definiscono in questo modo le pratiche attraverso cui la persona condannata deve adempiere al lavoro, in cui è importante tenere conto del valore di pubblica utilità, ovvero che premura di avere un effetto positivo sulla società o sulla persona lesa, come viene infatti spiegato,

⁷⁹ La giustizia riparativa nel lavoro di gruppo: analisi di un progetto con gli imputati in messa alla prova all’Uepe di Mantova, Clementi S., Tosi M., 2021.

⁸⁰ Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 108.

“il Lavoro di pubblica utilità (Lpu), come sanzione sostitutiva o prescrizione nel programma di trattamento Map (*Messa alla prova, nrd*), non retribuito, comporta l’inserimento della persona in Enti locali o Enti del terzo settore (Ets) proprio a fini restitutivi e richiama, da un lato, per il soggetto, il senso partecipativo dell’adoperarsi nella comunità in favore della stessa e dei cittadini più fragili, dall’altro per gli Ets, per i quali accoglienza, solidarietà e partecipazione sono dettami ineludibili, la fatica di integrazione, accompagnamento, riflessività comune con chi di quei valori potrebbe non aver mai condiviso nulla.”⁸¹

Si pongono ancora una volta al centro, oltre al lavoro in sé, i benefici che porta a chi lo compie, dal punto di vista sociale, relazionale, ma soprattutto valoriale, nei confronti di chi ha compiuto un comportamento deviante e criminale.

A seguito dell’analisi di questa procedura, è possibile dedurre come alcuni tratti che la caratterizzano possano ritrovarsi anche all’interno dell’affidamento in prova al servizio sociale, in quanto hanno similitudini nella composizione e nell’attuazione, ma possiedono invece anche differenze che fanno sì che possano non essere confuse tra loro. Per l’appunto

“la differenza sostanziale fra la messa alla prova e l’affidamento, sempre in riguardo all’adulto, è invece la posizione giuridica dell’interessato che, nella messa alla prova è indagato/imputato, mentre nell’affidamento è condannato in fase esecutiva di pena. Ulteriore differenziazione si rileva sul piano degli effetti dell’esito positivo del periodo di prova: nell’affidamento si estingue la pena detentiva (e ogni altro effetto penale), mentre nel caso della messa alla prova, l’esito positivo estingue il reato.”⁸²

Sottolineando perciò come vi sia differenza tra la pena ed il reato, e di come ogni procedura agisca su persone e su reati differenti. Ma per comprendere ancora più nello specifico la differenza presente, in modo da evitare una possibile confusione, riferendosi anche all’Art. 168 – bis:

⁸¹ Borghini A., Galavotti C., *L’applicazione della giustizia riparativa nel penitenziario italiano. Tra prospettive di sviluppo e resistenze culturali*, 2020.

⁸² Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 106.

“nel quale si prevede che la messa alla prova debba comportare la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato nonché il risarcimento del danno dello stesso cagionato, laddove possibile, così come, sempre se possibile, la mediazione con la persona offesa [...]. La misura comporta, altresì, l’affidamento dell’imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma di trattamento che [...] deve prevedere: a) le modalità di coinvolgimento dell’imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale [...]; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l’imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero all’attività di volontariato di rilievo sociale; c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.”⁸³

Indicando così quali siano i passaggi necessari per ciascuna misura, e notando come siano propriamente di differente natura, in quanto riguardano tipologie di pena e di reato differenti, e di come siano dissimili le modalità di accesso e di sconto della pena.

Considerando nuovamente il programma di trattamento previsto, che accomuna la messa alla prova e l’affidamento attraverso la Legge 67/2014, è bene soffermarsi su quello in riferimento proprio alla messa alla prova, che viene promulgato sempre dagli Uffici Uepe, a cui spetta

“il compito istituzionale di predisporre e gestire il programmi trattamentali in grado di disegnare percorsi di responsabilizzazione e di reinserimento, che tengano conto da un lato dei bisogno/problematiche dell’autore del reato, dall’altro della necessità di valutare il livello di rischio, nella consapevolezza che gli operatori di probation sono chiamati, essi stessi, a contribuire alla sicurezza della comunità.”⁸⁴

⁸³ Pieroni G e Rollino S., 2018, pagina 106 – 107.

⁸⁴ Dipartimento amministrazione penitenziaria, circolare 5 marzo 2015, *programma di trattamento per richiedenti misure alternative e sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., riportato in Pieroni G. e Rollino S., 2018, pagina 107 – 108.

La presenza degli Uffici Uepe garantisce una buona gestione del programma e della persona condannata, cercando di prevenire le recidive e assicurando una sicurezza collettiva. L'intento è quello di fare pressione sull'imputato, ponendolo in una situazione di riflessione personale sul comportamento dannoso attuato, portandolo così a farsi carico delle proprie colpe ed arrivare a una maggiore responsabilizzazione personale verso la collettività.

La seguente tabella descrive in modo dettagliato la distribuzione per reato di coloro che accedono a questa procedura.

Figura 2. Distribuzione del campione per tipologie di reato in valore assoluto




Tabella 7 – Distribuzione del campione per tipologie di reato in valore assoluto⁸⁵

La tabella qui riportata copre il periodo tra il l'anno 2016 – 2018, soffermandosi con attenzione sull'identificazione dei maggiori reati compiuti da chi rientra nel procedimento di messa alla prova.

È subito possibile notare come la maggior parte dei condannati che accedono alla messa alla prova siano persone che hanno compiuto reati relativi al Codice della Strada, a cui seguono i reati di furto e ricettazione, e le lesioni personali. I reati indicati con “altri reati” rientrano in categorie che portano comunque all'accesso alla messa alla prova. Tutti i crimini riportati nella tabella, in relazione ovviamente al singolo caso (ed escludendo casi che rientrano in questi reati che hanno gravità maggiore),

⁸⁵ Tabella 7 – distribuzione del campione per tipologie di reato in valore assoluto, Clementi S., Tosi M., La giustizia riparativa nel lavoro di gruppo: analisi di un progetto con gli imputati in messa alla prova all'Uepe di Mantova, 2021.

sono considerati in reati di minore allarme sociale, e che di conseguenza non prevedono la carcerazione.

Concludendo, all'interno di questo primo capitolo è stata analizzata la composizione delle misure alternative sotto vari aspetti e caratterizzazioni. Partendo da una trattazione abbiamo indagato l'attuazione delle diverse misure alternative, e suggerito come siano indispensabili all'interno del panorama carcerario. Di particolare rilievo è apparsa la rete di attori coinvolti, in quanto figure preparate appositamente per saper affrontare situazioni differenti e complesse, dovendo agire per la rieducazione e il reinserimento sociale del reo.

L'uso di dati statistici ha permesso di osservare al meglio il fenomeno, approfondendo l'andamento delle misure a seconda del periodo, del genere, della tipologia, offrendo un panorama delle misure alternative ampio e differenziato.

CAPITOLO 2 – Il reinserimento del detenuto e la componente del lavoro

1. Analisi della rieducazione del detenuto

A seguito del primo capitolo, dopo aver osservato la composizione e la realizzazione delle misure alternative, si evidenzia ora come la rieducazione del detenuto e il lavoro siano elementi fondamentali nel processo di reinserimento all'interno della società. Spagnolo spiega che il termine

“reinserimento è un sostantivo che origina dal verbo inserire, al quale è anteposto il prefisso ‘re-’; re – inserire, nel linguaggio corrente, significa far tornare qualcuno all'interno di una collettività, reintegrare.”⁸⁶

Attraverso questa definizione si desidera sottolineare come il concetto indica il ritorno di una persona, in questo caso il detenuto, all'interno di una società a cui già apparteneva in precedenza, prima dell'incarcerazione. Nel corso degli anni non vi è uniformità nella definizione di questo concetto, ed è per questo che vengono utilizzate terminologie tra loro simili da parte degli studiosi per indicare cosa si intende con reinserimento. Vi sono infatti diversi passaggi legislativi che lo indicano con molteplici termini , ovvero

“dal ‘reinserimento nell'ordine sociale’ della sentenza n. 168 del 1972, al ‘riadattamento alla vita sociale’ della sentenza n. 204 del 1074, del ‘reinserimento del contesto economico e sociale’ della sentenza n. 126 del 1983, al ‘reinserimento nel corpo sociale’ ex sentenza n. 274 del 1983, dal ‘reinserimento nella società’ (sentenze n. 161 del 1997 e n. 450 del 1998), [...]”⁸⁷

Perciò è possibile comprendere come i termini per definire la rieducazione si siano modificati nel corso del tempo, mantenendo però invariato il valore che si desidera dare al concetto, ovvero quello di rieducare il detenuto per il rientro nella sua società

⁸⁶ Zannotti R., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 3.

⁸⁷ Magnanensi S. e Rispoli E. (a cura di), la finalità rieducativa della pena e l'esecuzione penale, 2009.

di appartenenza. La modifica del suo valore si lega anche al fatto che non è sempre stato considerato fattore principale l'importanza di rieducare il condannato, di conseguenza, i cambiamenti subiti durante i decenni hanno anche portato ad attribuirgli maggiore importanza. Maidecchi spiega come, in passato, all'interno della società

“l'idea del rieducare è coincisa con quella di correzione morale del delinquente, dimenticando che laddove l'illecito è di pura creazione legislativa non si ha traccia della violazione di fondamenti morali consolidati.”⁸⁸

In cui vi era, per l'appunto, l'idea che per eliminare i fattori criminosi presenti, fosse necessario attuare sulla persona una correzione morale attraverso la pena, dando a quest'ultima una valenza differente rispetto ad oggi. In tempi più recenti è invece possibile notare come il dovere del carcere sia proprio quello di rieducare una persona in relazione al comportamento criminale compiuto.

Dal punto di vista legislativo, il tema del reinserimento viene posto in rilievo all'interno della Legge 26 luglio 1975, n. 354 *“Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà”*, di cui all'Articolo 1, comma 2,

“il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.”⁸⁹

In questo modo si dispone la centralità di questa prassi per il detenuto. A seguito di diversi decreti e Leggi emanati nei decenni a seguire, l'opera di rieducazione del detenuto viene resa obbligatoria e deve essere avvitata dalle autorità pubbliche, anche se non vi è la certezza che, nel singolo caso, l'obiettivo rieducativo posto non venga raggiunto.

⁸⁸ Maidecchi D., *La rieducazione del condannato tra carcere ed alternative*, 2008.

⁸⁹ Legge 26 luglio 1975, numero 354.

Come viene anche esplicitato nel Decreto Legislativo del 2 ottobre 2018, n. 123, *“Riforma dell’ordinamento penitenziario”*, che

“ha sottolineato l’esigenza che il reinserimento dei detenuti si realizza
‘anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno’.”⁹⁰

In questo punto si desidera così sottolineare la valenza che viene data al contatto con il mondo esterno per il detenuto, sempre in relazione ad un reinserimento sociale prossimo.

Anche l’Articolo 27 della Costituzione italiana, quindi ben prima della Legge del 1975, si interessa della rieducazione del detenuto, infatti riporta, al comma 3, che *“le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”*⁹¹, spiegando come nel contesto della rieducazione

“la finalità di recupero del reo [...] assume un rilievo centrale, nel senso che si tende a far riacquisire al condannato le regole sociali di convivenza inserendolo in una dimensione sociale e lavorativa, che rappresenta la dimensione naturale dell’Uomo [...]. In tal modo, espiata la pena, potrà poi attuarsi il reinserimento nella società.”⁹²

Tramite tale procedura diventa quindi possibile riportare l’uomo criminale, attraverso un percorso formativo attento al singolo caso, su quella che può essere definita *‘retta via’*, ovvero facendogli riacquisire quei valori sociali che al momento del crimine ha perduto. Perché ciò possa avvenire nel migliore dei modi e portare al raggiungimento degli obiettivi rieducativi posti, cercando quindi di portare ad una non reiterazione del reato, e ad un rientro in società non traumatico, va considerato che

“lo Stato ha il compito di predisporre un programma di interventi, affinché la pena sia idonea alla rieducazione e dunque al reinserimento

⁹⁰ Zannotti R., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 5

⁹¹ Articolo 27, Costituzione Italiana.

⁹² Zannotti R., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 5.

sociale di quei soggetti che si sono resi autori di comportamenti
criminosi.”⁹³

Ogni percorso di rieducazione è quindi soggettivo, ma si pone anche la possibilità di come, nonostante i vari tentativi compiuti, il programma possa non funzionare. Vi è infatti la possibilità che un programma rieducativo non sia sufficiente ad evitare alla reiterazione del reato da parte del detenuto che ha terminato di scontare la propria pena.

L'applicazione di un intervento di rieducazione è apprezzata all'interno del contesto detentivo, in quanto sostiene ed aiuta il detenuto nel suo rientro nella società dopo aver scontato la pena attribuitagli, ma da parte della società stessa può non essere così semplice. Il tema del reinserimento, tramite il lavoro o altre attività svolte dai detenuti, per la collettività può essere complessa da accettare perché

“nell'immaginario collettivo l'ex detenuto rimane pur sempre un diverso, una persona di cui non fidarsi, caratterizzato da uno stigma che il carcere sembra imprimere in modo inalienabile su coloro che sono transitati in un istituto di pena che fa sì che dette persone non merito di essere riaccolte.”⁹⁴

Ne deriva quindi come la società non sia subito improntata a reintegrare il reo al termine del suo sconto di pena e di come vi sia un forte pregiudizio nel giudicare un ex detenuto, a cui vengono assoggettate caratteristiche stereotipate. A seguito di questa stigmatizzazione effettuata da parte della società, si può notare come

“la stigmatizzazione può anche presentarsi sotto un'altra forma. In questo caso, non si basa sull'opinione pubblica, ma su quella dello stesso condannato. Non si tratta più della stigmatizzazione 'esterna' di cui ci siamo occupati in precedenza, ma della stigmatizzazione 'interna': il condannato si sente stigmatizzato nel senso del valore della sua stessa personalità. [...] L'individuo condannato si rende conto del fatto che la società si rifiuta di dargli fiducia, che continuerà sempre a

⁹³ Così, sostanzialmente, G. Fiandaca – E. Musco, *Diritto penale*, cit., pp. 747 s., riportato in Zannotti R., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 7.

⁹⁴ Zannotti R., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 6.

trattarlo come un criminale, sa anche che il fatto di aver subito una pena non significa assolutamente potersi riconciliare con la società [...].”⁹⁵

Ovvero gli stereotipi che vengono posti dalla collettività sulla popolazione detentiva e gli ex detenuti finisce con l’incidere, a volte, sul detenuto stesso, andando in questo modo a gravare ancor più su una situazione già delicata di per sé. Per questo non è importante solamente far sì che l’opinione pubblica accolga l’individuo che rientra in società, ma è anche importante tenere conto dei sentimenti di disprezzo che può auto – infliggersi il condannato al termine della propria pena, in quanto il rientro della società non rappresenta una fase facile da affrontare per il detenuto, soprattutto dopo una pena di lunga durata.

Creare percorsi di reinserimento che evitino questi scenari è perciò rilevante, permettendo così un rientro equilibrato per il detenuto, che possa essere anche accolto dalla società che lo ri – accoglie. Perché ciò avvenga in modo più completo è bene che il percorso di reinserimento abbia inizio all’interno del carcere il prima possibile, poiché

“la permanenza in un istituto di pena fa nascere nel detenuto una sorta di ‘subcultura’ carceraria. Che inserisce il soggetto in una collettività artificiale: tale situazione rende quindi necessario che il percorso di risocializzazione venga avviato nel più breve del tempo possibile, per far sì che il detenuto non perda completamente i contatti con il mondo e la vita che esiste all’esterno.”⁹⁶

Soffermandosi nuovamente sul fenomeno della recidiva, è bene considerare il grafico presentato di seguito

⁹⁵ Sliwowski G., La stigmatizzazione attraverso l’esecuzione della pena detentiva. I mezzi per eliminarla o per limitarla, 2008.

⁹⁶ Zannotti R., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 8.

LA RECIDIVA DEI CONDANNATI

Valori in %

■ RECIDIVI
■ NON RECIDIVI

Tra coloro che hanno scontato
una pena in carcere



Tra coloro che hanno scontato
una pena in misura alternativa



Fonte: DAP

Tabella 8 – La recidiva dei condannati. Valori in %. Associazione Antigone.⁹⁷

Attraverso i dati riportati dall'Associazione Antigone, si sottolinea come i tassi di recidiva siano più alti nelle persone che hanno scontato la pena interna al carcere, circa un detenuto su tre, senza avere accesso a programmi di formazioni, al lavoro o ad una delle diverse misure alternative. Si noti come nel primo caso siano più alti i numeri dei recidivi, a differenza delle persone che, una volta scontata la propria pena, decidono di non reiterare il reato. Nel secondo caso, si considerano coloro che hanno avuto accesso alle misure alternative, evidenziando in questo modo come il loro percorso, nei quali solitamente viene mantenuto un rapporto con il mondo esterno, porti a tassi più bassi di recidiva. Si stima infatti che

“anche nel caso in cui un condannato riceva una pena detentiva le probabilità che torni a delinquere si abbassano se durante la sua permanenza in carcere avrà avuto la possibilità di lavorare, ovvero di svolgere attività risocializzanti e responsabilizzanti.”⁹⁸

In questo modo è possibile notare come il valore della rieducazione del detenuto, una prassi necessaria all'interno degli istituti detentivi, sia per il detenuto, che ha in questo modo l'opportunità di tornare all'interno della comunità in modo più responsabile e consapevole, cercando in questo modo di farsi accettare dalla società,

⁹⁷ Tabella 8 – La recidiva dei condannati. Valori in %, Antigone, 2017.

⁹⁸ Brioschi F., Le risorse destinate al reinserimento nella società del condannato, Antigone, 2017.

sia per la società stessa, che deve imparare ad accettare la presenza del detenuto che, una volta compiuto un percorso idoneo, è in grado di riprendere il suo ruolo sociale.

2. Il lavoro svolto dal detenuto all'interno del carcere

L'azione rieducativa verso il detenuto appena descritta consente di avere effetti positivi tramite la creazione di programmi utili e funzionali in rapporto al percorso personale. Un fattore molto importante poiché il tentativo di rieducazione sia proficuo è il lavoro svolto da parte dei detenuti. Come è stato riportato nel capitolo 1 "*Le misure alternative alla detenzione*", il lavoro viene inserito in alcune delle misure alternative, ed è proficuo nello sconto della pena della persona condannata, in quanto è

“uno dei mezzi di recupero della persona, valore centrale per il nostro sistema penitenziario non solo sotto il profilo della dignità individuale ma anche sotto quello della valorizzazione delle attitudini e delle specifiche capacità del singolo.”⁹⁹

In particolare, il lavoro penitenziario venne introdotto all'interno delle strutture detentive dal codice penale del 1889 e poi sviluppato nuovamente dall'ordinamento penitenziario del 1931, in cui l'Articolo 1 riporta che

“in ogni stabilimento carcerario le pene si scontano con l'obbligo del lavoro.
Sono altresì obbligati al lavoro gli imputati detenuti, che non si mantengono con mezzi propri.”¹⁰⁰

Si deduce in questo modo che in passato il lavoro avesse valenza punitiva per l'ambito degli adulti, ponendo il vincolo dell'obbligatorietà per i detenuti, rispetto invece all'ambito minorile, in cui

⁹⁹ C. cost., 22 maggio 2001, n. 158 e 27 ottobre 2006, n. 341, pt. 2.1., riportato in Lamonaca V., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 91.

¹⁰⁰ Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 787. Regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena. (031U0787), Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“negli stabilimenti per minori degli anni diciotto e nelle sezioni speciali di cui all’articolo 29 per maggiori di tale età il lavoro ha carattere prevalentemente educativo.”¹⁰¹

Si evidenzia in questo modo l’idea che un adulto che commette un reato rischia di essere etichettato fin da subito come persona non rieducabile, a differenza del giovane, su cui è possibile compiere un percorso rieducativo, e in cui lavoro ha uno scopo differente.

Il concetto viene inserito anche all’interno della Legge 26 luglio 1975, n. 354 “*Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*”, che è già stato interesse di analisi in precedenza. Infatti questa legge è in grado di

“oltre a riconoscere al lavoro un ruolo di primissimo piano nell’attività di recupero e risocializzazione del detenuto, ha recepito anche istanze di maggior uguaglianza sociale tra i lavoratori detenuti e i lavori in generale, disciplinando di conseguenza l’argomento.”¹⁰²

Ovvero presenta il lavoro come approccio fondamentale nel reinserimento del detenuto, andando a porre l’attività lavorativa paritaria rispetto ai lavoratori in generale e come prassi necessaria per la rieducazione. È così possibile notare come in questi decenni il valore di questo concetto sia variato, aumentando il suo interesse all’interno degli istituti carcerari.

L’Articolo 15, al capo III, nominato “*Modalità del trattamento*”, spiega che il condannato può avvalersi dell’istruzione, del lavoro, della religione e così via, in modo che possa mantenere sia un contatto con il mondo esterno, sia con la propria rete familiare, fondamentale, quest’ultima, nella fase del rientro in società. Spiega poi che

“ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all’internato è assicurato il lavoro.

¹⁰¹ *Ibidem.*

¹⁰² ISTAT, I detenuti nelle carceri italiane, Nota metodologica, 2015.

Gli imputati sono ammessi [...] a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente a loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.”¹⁰³

Si noti quindi come il detenuto abbia il diritto di accedere al lavoro o ad un corso professionale in vista di un'attività lavorativa, e di come questa sia anche basata sul singolo caso, in relazione ad un programma rieducativo.

Sempre al Capo III della Legge, si considera all'Art. 20 il lavoro, articolo fondamentale e principale per comprendere il tema indicato, in cui viene spiegato che

“negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazioni professionale organizzati e svolti da enti pubblici e privati.”¹⁰⁴

Da questo primo comma è quindi possibile apprendere come si compone il lavoro per le persone detenute o coloro poste in misure alternative. L'articolo si sviluppa in un totale di 15 commi, che trattano la composizione del lavoro, i passi necessari per poterlo attuare e tutte le pratiche burocratiche presenti, riscontrando di conseguenza come la sua organizzazione sia complessa. Per capire come il lavoro si componga, è bene riportare anche il terzo comma, che spiega che

“l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera a tal fine di far acquisire ai soggetti

¹⁰³ Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure alternative privative e limitative della libertà, Normattiva, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

¹⁰⁴ *Ibidem*.

una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolare il reinserimento sociale.”¹⁰⁵

In rilievo è quindi posta la necessità che i lavori proposti ai detenuti rispecchino la realtà esterna, in modo che possano mantenervi un contatto, facilitando così, nel tempo, il reinserimento sociale della persona, in cui è bene ricordare, come già citato in precedenza, l’Art. 27 della Costituzione, che specifica come le pene “*devono tenere conto della rieducazione del condannato*”¹⁰⁶. L’Articolo infatti

“nega qualsiasi spazio ad ogni pena disumana (che vada cioè contro la dignità dell’uomo), collegando il concetto di umanità con quello di rieducazione. [...]. Un trattamento penale ispirato a criteri dell’umanità è necessario presupposto per un’azione rieducativa del condannato.”¹⁰⁷

Risulta essere centrale come i lavori eseguiti dai detenuti siano lavori accessibili a molti di loro, anche a seguito della frequentazione di corsi di formazione appositi, necessari per poi introdurlo ad un lavoro che possa ricoprire anche all’esterno del carcere al termine dello sconto di pena.

Per comprendere al meglio la composizione dell’Art. 20, è possibile riassumerlo spiegando che

“parla di diritto – dovere al lavoro retribuito e privo di carattere affittivo (art. 20 comma 2), da garantire al maggior numero di detenuti con condanna definitiva (art. 20 comma 3), con modalità di svolgimento il più possibile analoghe a quelle utilizzate all’esterno del carcere (art. 20 comma 5), in modo da renderlo realmente funzionale al reinserimento.

La legge sull’ordinamento penitenziario fissa, inoltre, criteri operativi funzionali alla distribuzione tra i detenuti dei posti di lavoro retribuito disponibili negli istituti: attraverso la creazione di graduatorie (art. 20 commi 6 e 8) sulla base dell’anzianità di disoccupazione maturata

¹⁰⁵ *Ibidem*.

¹⁰⁶ Art. 27, comma 3, Costituzione Italiana.

¹⁰⁷ Zannotti R., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 5.

durante la detenzione, dei carichi familiari, delle esperienze pregresse e delle professionalità dei detenuti.”¹⁰⁸

Il risultato si ritrova quindi nel dare valore al lavoro dei detenuti, in ogni sua forma, come spinta al reinserimento e come possa dare crescita professionale alla persona lavoratrice. Inoltre, il lavoro per il detenuto non è solo proficuo dal punto di vista del reinserimento sociale, ma

“attraverso l’attività lavorativa retribuita il detenuto ha modo di provvedere al sostentamento proprio e della famiglia, di acquisire competenze e di aumentare la fiducia nelle proprie capacità, obiettivi importanti che dovrebbero aiutarlo a cambiare stile di vita dopo la detenzione.”¹⁰⁹

Viene poi spiegato che

“i detenuti possono lavorare [...] sia alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria che per cooperative o imprese pubbliche o private. Il lavoro del detenuto ha una validità in sé, e almeno una parte di quello alle dipendenza dell’Amministrazione penitenziaria andrebbe comunque svolto perché indispensabile al funzionamento delle strutture (pulizie, preparazione dei pasti eccetera). Agli effetti di un effettivo reinserimento del detenuto nel mondo del lavoro, presupposto indispensabile per allontanarsi dall’illegalità, è tuttavia molto importante confrontarsi con una situazione lavorativa simile a quella che il detenuto incontrerà all’esterno dell’istituto penitenziario.”¹¹⁰

L’Amministrazione penitenziaria si occupa della gestione amministrativa del personale e dei beni dell’amministrazione penitenziaria, svolge compiti relativi all’esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive e svolge compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati (Ministero della Giustizia, 2024).

¹⁰⁸ Antigone, La repubblica (e il carcere) fondata sul lavoro, Diritto al lavoro, 2017.

¹⁰⁹ Antigone, La repubblica (e il carcere) fondata sul lavoro, Diritto al lavoro, 2017.

¹¹⁰ ISTAT, I detenuti nelle carceri italiane, Nota metodologica, 2015.

Il lavoro svolto dai detenuti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria può essere di tipi differenti, ovvero domestico, industriale o agricolo.

“il lavoro domestico comprende i servizi relativi alla gestione quotidiana dell'istituto: pulizie, facchinaggio, preparazione e distribuzione dei pasti, piccoli interventi di manutenzione del fabbricato, attività di magazzino e alcune mansioni retribuite dell'amministrazione, esclusive dell'ambiente penitenziario [...]”¹¹¹

Questo tipo di lavoro viene svolto all'interno degli istituti, in cui periodicamente i detenuti ricoprono dei turni e delle mansioni diverse, in modo da intercambiare coloro che compiono questi lavori e dar la possibilità di guadagno a più persone. Sono quindi incarichi

“di servizi a bassa qualificazione professionale e dalla ridotta ricaduta risocializzante¹¹², che consentono però all'utenza coinvolta di ottenere un minimo reddituale per piccole spese quotidiane intramurarie, ovvero garantire un minimo di rimesse in famiglia¹¹³, con l'effetto di conferire alle attività lavorative una connotazione marcatamente assistenziale¹¹⁴.”¹¹⁵

È possibile dedurre come questo tipo di attività lavorativa non sostenga il detenuto negli obiettivi di risocializzazione, ma gli dia invece la possibilità di un profitto, che non sarebbe possibile guadagnare in altro modo.

La seconda tipologia prevede

¹¹¹ Lavoro dei detenuti, Ministero della Giustizia, 2024.

¹¹² Così A. Bernardi, *op. cit.*, pp. 23 ss.; adde G. Mosconi, *op. cit.*, pp. 17 ss.; v. E. Kalica, *op. cit.*, spec. P. 209; C. Sarzotti, *La privatizzazione della gestione dei servizi no core delle strutture penitenziarie: il caso dell'erigendo carcere di Bolzano*, in questionegiustizia.it, 31 maggio 2019, spec. 1, riportato in Lamonaca V., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 97.

¹¹³ Sul punto v. R. Maeran – M. Menegatto – A. Zamperini, *Il lavoro in carcere. Significato psicologico*, in M. G. Mattarolo – A. Sitzia, *op. cit.*, pp. 149 ss., spec. p. 156; adde, la regola n. 103, delle *Mandela Rules*, riportato in Lamonaca V., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 97.

¹¹⁴ In tal senso v. ancora A. Bernardi, *op. cit.*, spec. p. 25; adde G. Caputo, *Welfare State e lavoro dei condannati*, in M. G. Mattarolo – A. Sitzia, *op. cit.*, pp. 79 ss., spec. p. 107, riportato in Lamonaca V., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 98.

¹¹⁵ Lamonaca V., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 97 – 98.

“le lavorazioni industriali producono in gran parte forniture di vestiario e corredo, di arredi e quant’altro destinato al fabbisogno di tutti gli istituti del territorio nazionale [...]”¹¹⁶

In questo caso sono presenti i laboratori e le officine necessarie a queste attività interne al carcere. In ultimo vi sono le attività agricole che

“occupano i detenuti con varie specializzazioni, come apicoltori, avicoltori [...] che lavorano nelle colonie agricole [...] e nei tenimenti agricoli presenti in circa 40 istituti penitenziari.”¹¹⁷

Questo tipo di attività, di conseguenza, non è possibile attuarla in tutte le strutture presenti sul territorio, ma ove sono presenti, può essere proficuo per il detenuto apprendere simili mansioni.

In questi casi coloro che lavorano alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria

“percepiscono una remunerazione pari a $\frac{2}{3}$ di quanto stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Un aumento delle retribuzioni di circa l’80% in adeguamento agli importi previsti dal CCNL decorrente dal 1994 è entrato in vigore dal 1° ottobre 2017 e un secondo dal 1° luglio 2019.”¹¹⁸

Le attività lavorative legate all’Amministrazione penitenziaria, negli anni, hanno fatto emergere diverse problematiche. L’Art. 22 della Legge del 1975 dispone la remunerazione che il detenuto deve percepire a seguito del lavoro svolto all’interno degli istituti carcerari, in cui viene spiegato che

“la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria è stabilita,

¹¹⁶ Lavoro dei detenuti, Ministero della Giustizia, 2024.

¹¹⁷ *Ibidem.*

¹¹⁸ *Ibidem.*

in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari a due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.”¹¹⁹

Da cui evince che il lavoro svolto dai detenuti sia molto simile a quello svolto dai lavoratori esterni liberi. In correlazione a ciò, sono presenti due considerazioni da presentare:

“il legislatore non definiva il corrispettivo per la prestazione lavorativa ‘retribuzione’, ma utilizzava un termine differente, ovvero ‘mercede’, a voler presumibilmente evidenziare la differenza fra le due forme di remunerazione del lavoro.

In secondo luogo, la legge prevede un riferimento alle tabelle contrattuali ma consente un trattamento peggiorativo ove ammette che la retribuzione del lavoratore possa anche attenersi al di sotto del c.d. minimo sindacale.”¹²⁰

Così a sottolineare l’immancabile differenza presente tra le due tipologie di lavoratori, rafforzando in questo modo lo stigma e i pregiudizi rivolti e da sempre presenti verso la persona detenuta da parte della società. In legame a questo argomento, la Corte costituzionale, nel 1988, tramite la sentenza n. 1087/1988, in relazione alla Legge del 26 luglio 1975 n. 354, dichiara infondata la questione di illegittimità costituzionale poiché la disparità presente riguardo ai lavoratori detenuti e ai lavoratori liberi viene giustificata dalla diversità della finalità del lavoro penitenziario, in quanto viene inserito in un programma rieducativo in visione del suo rientro in società. Ma, se anche confermava le differenze tra le due tipologie di lavori, la Corte si interessa comunque al tema della remunerazione dei detenuti. Spiega infatti che, in rapporto all’Art. 36 della Costituzione Italiana, in cui *“il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro [...]”*¹²¹, il guadagno del detenuto deve comunque essere conforme a questo principio. Ne evince che la finalità rieducativa del lavoro penitenziario non

¹¹⁹ Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure alternative privative e limitative della libertà, Normattiva, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

¹²⁰ Piccinini I. e Isceri M., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 80.

¹²¹ Articolo 36 della Costituzione Italiana.

può rapportarsi esclusivamente alla retribuzione, ciò ne graverebbe in quanto una remunerazione

“di gran lunga inferiore a quella normale, in quanto sarebbe certamente diseducativa e controproducente; il detenuto non troverebbe alcun incentivo a lavorare e, se lavorasse ugualmente, non avrebbe alcun interesse ad una migliore qualificazione professionale.”¹²²

Nel 2018 venne promulgata una nuova riforma dell’ordinamento penitenziario che, attraverso il decreto legislativo n. 123 e 124/2018, modificò la questione della retribuzione in materia di lavoro dei detenuti. Applica infatti dei cambiamenti all’Art. 22 dell’ordinamento penitenziario, riportato in precedenza, proponendo

“la sostituzione del termine mercede con quello di remunerazione [...], stabilendo che la remunerazione per ciascuna categoria di detenuti e internati che lavorano alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria è stabilita, in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi.”¹²³

Si registrò così un’importante progressione, in quanto ora il lavoro svolto da parte dei detenuti è riconosciuto più similmente a quello dei lavoratori liberi, andando perciò ad eliminare, almeno in parte, le differenze presenti fino a prima.

La possibilità di intraprendere attività lavorative da parte dei detenuti non viene garantito esclusivamente dall’Amministrazione penitenziaria, ma vi è anche l’opportunità di permettere a imprese e cooperative sociali di utilizzare la manodopera detenuta per la gestione e l’organizzazione di officine e laboratori sempre interni alle strutture di reclusione. Infatti

“per promuovere l’ingresso di attività esterne nelle carceri sono stati previsti degli incentivi per gli imprenditori come la concessione dei locali in comodato dalle direzioni (art. 47 regolamento di esecuzione)

¹²² N. 1087 Sentenza 30 novembre – 13 dicembre 1988.

¹²³ Piccinini I. e Isceri M., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 81 – 82.

utilizzando gratuitamente i locali e le attrezzature già esistenti e come gli sgravi economici previsti dalla l. 193/2000 (cd. Smuraglia).

[...]

La legge Smuraglia ha consentito innovazioni di grande rilievo estendendo la definizione di persone svantaggiate, contenuta nella disciplina sulle cooperative sociali, alle categorie già contemplate all'art. 4 l. 381/1991 alle 'persone detenute o internate negli istituti di pena'.¹²⁴

Viene quindi data la possibilità alle diverse aziende esterne di entrare nelle strutture carcerarie e dare ai detenuti possibilità lavorative in legame appunto con attori esterni, che possono aiutare e sostenere la rieducazione del detenuto e offerendo in questo modo anche maggiori capacità professionali. Viene infatti spiegato che

“il lavoro, specie *extramoenia* ed alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall'Amministrazione penitenziaria, riduce il tasso di recidiva, grazie anche a percorsi di inclusione sociale e di acquisizione di professionalità spendibili nel mercato del lavoro da parte dell'utente [...].¹²⁵

Infatti una caratteristica che distingue il lavoro legato a datori esterni rispetto a quello dell'Amministrazione penitenziaria è quella della remunerazione. I lavoratori alle dipendenze dei soggetti esterni hanno le medesime retribuzioni dei lavoratori liberi, in cui sono gli stessi datori a versare il pagamento ai lavoratori detenuti.

A seguito di un'indagine condotta da Antigone nel 2022 su 97 istituti carceri, in relazione al lavoro

“la media dei detenuti che lavorano è pari al 29,2% delle persone detenute. La percentuale di lavoratori che risultano alle dipendenze di datori di lavoro esterni si attesta al 4%.¹²⁶

¹²⁴ Lavoro dei detenuti, Ministero della Giustizia, 2024.

¹²⁵ Lamonaca V., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 96.

¹²⁶ Lavoro e formazione, Antigone, 2022.

È importante però far presente come non sempre le attività lavorative interne al carcere siano di aiuto per i detenuti, in quanto non riescono a sostenere le spese e il sostentamento delle famiglie, perché

“dato che le poche opportunità vengono ripartite in modo da tenere ‘impegnati’ quanti più detenuti possibile per un breve periodo di tempo, o con orari lavorativi part – time. Come visto, i lavoratori percepiscono al massimo uno stipendio mansione di circa 600 euro.”¹²⁷

Cifra con cui devono anche riuscire ad acquistare i beni di prima necessità da utilizzare personalmente. Per di più

“le attività che i detenuti svolgono in carcere sono perlopiù poco ‘professionalizzanti’, e difficilmente si riesce a costruire un percorso di reinserimento che consenta al detenuto di svolgere anche all’esterno l’attività che svolgeva in carcere.”¹²⁸

A differenza invece, come verrà posto in seguito, dell’impatto positivo che il lavoro esterno ha sui detenuti. Ne consegue che, il lavoro interno al carcere abbia la sola funzione di dare una retribuzione, seppur minima, al detenuto, senza però farlo progredire in modo tangibile nel contesto lavorativo o di specializzazione rispetto ad una data attività.

Richiamando gli aspetti generali del lavoro, a questo tema si interessa il Tavolo 8 degli Stati Generali dell’Esecuzione Penale per il Lavoro e la formazione, che

“si occupa degli aspetti problematici legati al lavoro e alla formazione dei detenuti, con particolare riguardo all’individuazione delle misure necessarie per ovviare alle attuali gravi insufficienze normative e organizzative e per predisporre un complessivo piano per il potenziamento delle attività lavorative durante l’esecuzione penale.”¹²⁹

¹²⁷ Materia S., La repubblica (e il suo carcere) fondata sul lavoro, Antigone, 2017.

¹²⁸ *Ibidem*.

¹²⁹ Ministero della Giustizia, Stati Generali dell’Esecuzione Penale, Tavolo 8 – lavoro e formazione, 2016.

Vi è quindi un interesse nel migliorare le componenti del lavoro, per poterlo garantire ad un numero maggiore di detenuti, sempre in vista di una migliore rieducazione. Il perimetro tematico del Tavolo è infatti legato al tema del lavoro e della formazione dei detenuti

“con particolare riguardo all’individuazione delle misure che si rendono necessarie al fine di ovviare alle gravi insufficienze registratesi negli ultimi anni, sia con riguardo al numero di detenuti occupati in attività di lavoro e formazione, sia in riferimento alle strumentazioni necessarie per lo svolgimento delle attività utili a questo fine.”¹³⁰

In cui appunto vengono posti i problemi presenti, e si cerca un tentativo per rimuovere certi ostacoli all’accesso al lavoro, in cui l’attenzione sarà rivolta

“all’individuazione di quelle misure idonee ad aumentare la competitività delle attività di produzione carceraria così da accrescere la domanda di lavoro e produzione all’interno delle logiche del mercato e della concorrenza. Analoga attenzione dovrà essere dedicata alle opportunità di lavoro extramoenia, che peraltro potrebbero accrescersi con il miglioramento dei percorsi di formazione professionale e con la maturazione di esperienze lavorative intramoenia che non si riducano alle ‘attività domestiche’ e ai servizi necessari per il mantenimento dell’Istituto.”¹³¹

Perciò, a seguito degli obiettivi del Tavolo 8 e anche del decreto legislativo n. 124/2018, si auspica ad affermare in modo più presente la funzione del reinserimento nella società per attuare un progresso sia per il detenuto, sia la collettività, cercando in questo modo di ridurre sempre più la recidiva e aumentando la quantità e la qualità del lavoro per i detenuti, anche perché

¹³⁰ *Ibidem.*

¹³¹ *Ibidem.*

“così eviterebbe anche l’alto tasso di recidiva¹³² che a tutt’oggi si registra, specialmente tra gli ex detenuti che non hanno svolto un’attività lavorativa in carcere, ‘spendibile’ una volta riacquistata la libertà.”¹³³

Si pone quindi l’interesse al giusto riconoscimento delle attività lavorative dei lavoratori, in particolar modo verso i percorsi di formazione, che devono essere pensati in visione di un futuro lavorativo.

È così possibile capire come non tutti i detenuti abbiano accesso al lavoro, e di come l’accesso a lavori con datore esterno è ancora più di raro auspicio.

Per osservare una parte critica del lavoro svolto dai detenuti è necessario dire che, pur essendo un lavoro svolto da parte della popolazione carceraria sotto le dipendenze di un organo maggiore (esterno o intero al carcere che sia), questo necessita, come ogni altro lavoro libero, delle tutele verso la persona lavoratrice ed il mantenimento della dignità personale, senza però che ciò tolga valore allo status sociale che possiede il detenuto.

Per questo è bene specificare che

“la prestazione di lavoro alle dipendenze altrui, di chi è detenuto [...] resta lavoro subordinato, anche se svolto all’interno dell’istituto penitenziario, ed anzi si è di fronte non solo ad una subordinazione tecnico – funzionale ma anche ad una debolezza per così dire esistenziale.”¹³⁴

Ovvero si rende chiaro il fatto che il detenuto svolge un lavoro pari a quello della persona esterna, e perciò necessita delle stesse attenzioni su lavoro che vengono date al lavoratore libero. Infatti, grazie all’intervento legislativo del 2018 nel riconsiderare l’Art. 20 dell’o. p. pare sia nel passo di normalizzare il lavoro dei detenuti, eliminando l’obbligo di lavoro.

¹³² Secondo V. Lamonaca, La (mini) riforma del lavoro penitenziario tra slancio giuslavoristico e istanze securitarie, infra, “il lavoro, specie *extramoenia* ed alle dipendenze di un datore di lavoro diverso dall’Amministrazione penitenziaria, riduce il tasso di recidiva, grazie anche a percorsi di inclusione sociale e di acquisizione di professionalità spendibili nel mercato del lavoro da parte dell’utente”, Piccinini I. e Isceri M., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 65.

¹³³ Piccinini I. e Isceri M., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 65.

¹³⁴ Piccinini I. e Isceri M., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 60.

“Insomma, poiché l’attuazione del diritto alla speranza passa anche per lo svolgimento di un lavoro migliore, bisogna far sì che il tempo dell’esecuzione penale non sia un periodo di isolamento, ma di costruzione di un nuovo progetto di vita, per fornire al detenuto una concreta opportunità di compiere scelte diverse da quella criminale.”¹³⁵

Per cui è necessario non dimenticare il crimine compiuto dalla persona detenuta, ma bisogna anche superare lo stigma del criminale per offrire la possibilità al detenuto di risarcire alla società il danno causato e l’occasione di redimersi rispetto al reato commesso. Non è sempre presente il pentimento e la maturazione di consapevolezza rispetto al danno arrecato, ma vi sono diversi casi in cui, invece, la rieducazione è fondamentale per garantire alla persona un rientro in società che gli consenta di avere un futuro sano nella comunità. Ma non solo, riconoscendo il lavoro svolto dei detenuti come lavoro subordinato, e cercando di allinearli sempre più alle caratteristiche del lavoratore libero, segue anche i diritti a cui dovrebbero avere accesso. In questo caso le ferie, un diritto di tutti i lavoratori liberi, sono risultate un problema. Le ferie rappresentano per i lavoratori un caposaldo fondamentale nel lavoro, poiché consentono un recupero psico – fisico, che viene riconosciuto sia a livello legislativo che a livello costituzionale. L’Art. 20, comma 16, dell’o. p. del 1975 riconosceva il diritto al riposo festivo e alla tutela del lavoratore detenuto, ma, con la sentenza n. 158/2001, viene dichiarata dalla Corte Costituzionale l’illegittimità del comma, in cui appunto non si riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che svolge un’attività lavorativa alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria. Nel 2018, con la modifica dell’Art. 20 o. p., si conclude il dibattito sul riconoscimento o meno delle ferie e del riposo annuale al detenuto, chiarendo quindi che

“la durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo,

¹³⁵ Piccinini I. e Isceri M., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 65.

il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale.
[...].¹³⁶

Ad oggi ai detenuti vengono riconosciuti i periodi di riposo indicati e concordati in cui spetta il medesimo consenso, al pari dei lavoratori liberi.

Il lavoro all'interno del carcere è quindi una caratteristica importante per la popolazione detenuta che ne ha accesso, anche a seguito dei cambiamenti che si sono registrati nel corso del tempo, in cui la componente lavorativa ha avuto sempre più attenzione e cura nelle sue pratiche.

3. Il lavoro per l'ex Articolo 21

Dopo aver condotto un'analisi in merito alle attività dei lavoratori detenuti internati, ora è necessario soffermarsi sul lavoro dei detenuti all'esterno degli istituti carcerari. Il lavoro esterno può essere individuato come beneficio al detenuto, che viene concesso dall'Istituto di pena, e consiste nella possibilità di uscire dal carcere per svolgere un lavoro, indicato dalla struttura carceraria, o in cui viene concessa l'opportunità di frequentare corsi di formazione professionale, che possa portare il detenuto a intraprendere un'attività lavorativa legata a questo.

Prima di considerare il tema del lavoro esterno, è interessante soffermarsi sulla formazione professionale dei detenuti. La frequentazione di corsi professionali che preparino il detenuto ad un certo lavoro è importante poiché offre la possibilità di allontanarsi dai fenomeni criminosi esterni, cercando di garantire così un ritorno più solido e sicuro alla vita fuori dal carcere, con l'opportunità di intraprendere un lavoro in cui si è già formati. Infatti

“una formazione professionale da declinare, ad esempio, attraverso l'implementazione di percorsi integrati di formazione e inserimento lavorativo che consenta ai detenuti l'acquisizione e il recupero di

¹³⁶ Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure alternative privative e limitative della libertà, Normattiva, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

capacità relazionali e professionali, indispensabili a ricostruire la propria identità sociale [...].”¹³⁷

Di conseguenza, l’occasione di partecipare a corsi di formazione per il detenuto è fortemente positiva per il suo rientro in società, in cui l’Art. 15 o.p. si occupa di garantire e tutelare questo diritto del detenuto. Questo, quando vi è la possibilità, può orientarsi sul corso di formazione che più gli piace, poiché all’esterno, al termine della pena, possa intraprendere un lavoro in rapporto ad esso.

Il lavoro esterno svolto da parte del detenuto esterno non rappresenta una misura alternativa alla detenzione, ma è invece una specifica modalità di trattamento. In particolare, l’Articolo principale da considerare riguardo a questo tema è l’Art. 21 della Legge 26 luglio n. 354 “*lavoro all’esterno*”:

“i detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all’esterno in condizioni idonee e garantire l’attuazione positiva degli scopi previsti dall’articolo 15 [...].”¹³⁸

Il comma prosegue poi in riguardo a specifici casi, che necessitano di attenzioni differenti, in legame all’Art. 15, già citato in precedenza, in cui si fa riferimento al diritto dei detenuti alla partecipazione di forme lavorative o di corsi di formazione in legame agli obiettivi del trattamento rieducativo. I detenuti che desiderano quindi accedere al lavoro esterno devono presentare caratteristiche idonee, quali gli imputati, dopo aver avuto l’autorizzazione dall’autorità giudiziaria, i condannati e gli internati che hanno commesso reato diversi da quelli dell’Art. 4 bis dell’ordinamento penitenziario (o. p.), i condannati per reati previsti dall’Art. 4 bis o.p., ma solo a seguito dello sconto di un terzo della pena e non oltre 5 anni, ed i condannati all’ergastolo dopo uno sconto di pena di almeno dieci anni. In relazione all’Art. 4 bis, nominato “*divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti*”, si legge che

¹³⁷ La Regina K., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 50.

¹³⁸ Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure alternative privative e limitative della libertà, Normattiva, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

“l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste al Capo VI, [...], possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia, [...]”¹³⁹

Vengono poi specificati i delitti in cui questi casi possono rientrare come ad esempio terrorismo e altri reati legati a precisi articoli dell’o. p., ma in cui la parte di interesse vede l’esclusione, sotto alcuni aspetti, di alcuni detenuti dalle forme di lavoro concesse. Per questo è necessario spiegare che

“alla misura possono essere ammessi quasi tutti condannati¹⁴⁰ internati ed imputati, a condizione che essa sia prevista nel programma di trattamento, diventando esecutiva solo dopo la valutazione del decreto di ammissione, emanato dalla direzione dell’istituto, da parte dell’autorità giudiziaria competente. L’ammissione dell’utente alla misura non è automatica e, quindi, non costituisce un diritto del ristretto, essendo sottoposta ad ampi margini valutativi da parte degli organi competenti, che tengono conto non solo del percorso detenuto, ma anche delle caratteristiche del datore e dell’attività lavorativa [...]”¹⁴¹

Viene definito quindi come non tutti i detenuti abbiano il diritto di accedere al lavoro esterno, ma di come ogni richiesta sia attentamente esaminata per comprendere al meglio a chi affidare l’attività lavorativa e anche quali tipologie di lavori concedere ai detenuti.

L’Art. 21, al comma 2, illustra che

“i detenuti e gli internati assegnati al lavoro all’esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria

¹³⁹ *Ibidem*.

¹⁴⁰ Sul punto v. i limiti stabiliti dall’art. 4 – *bis* o.p., che prevede il divieto di concessione dei benefici e l’accertamento della pericolosità sociale dei condannati per alcuni delitti; per una critica sul meccanismo di preclusioni automatiche all’accesso ai benefici penitenziari v., L. Caraceni, *Per un modello esecutivo che favorisca il ricorso a misure penali di comunità*, in G. Giostra – P. Bronzo (a cura di), *Proposte per l’attuazione della delega penitenziaria*, 2018, pp. 17 ss., spec. pp. 22 ss., Lamonaca V., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 101.

¹⁴¹ Lamonaca V., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 101.

per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.”¹⁴²

L'assenza di scorta comporta quindi che il carcerato debba sottostare, per tutta la durata del lavoro esterno, a precisi orari e prescrizioni che vengono assegnati, e in cui l'Amministrazione penitenziaria ha il compito di controllare le prestazioni svolte dal detenuto, per avere la conferma dell'attività lavorativa, infatti spiega Lamonaca che

“la condizione del ‘lavoratore all'esterno’ è uguale a quella dei lavoratori liberi, ferme restando le c. d. ‘prescrizioni’ che l'utente è tenuto a rispettare durante la permanenza extramoenia, contenute nel provvedimento di ammissione al lavoro, si pensi all'obbligo di rientro in istituto entro una determinata ora. Quando, invece, ‘agli articoli 21 o.p.’ alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, la loro condizione non è dissimile da quella degli altri lavoratori – detenuti che espletano attività intramuraria, cambiando essenzialmente solo il locus di esecuzione della prestazione.”¹⁴³

In cui spiega appunto come i lavori svolti da parte dei detenuti abbiano lo stesso valore dei lavoratori liberi, dando anche valenza a coloro che lavorano all'interno del carcere alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria.

L'Art. 21 si compone in un totale di quattro commi, in cui viene trattata la parte organizzativa del lavoro. Vi è però una considerazione da fare rispetto a questo:

“il lavoro all'esterno, disciplinato dall'art. 21 o.p., ha una qualificazione giuridica controversa, essendo stato inquadrato a volte come modalità di esecuzione della sanzione penale, ovvero come misura trattamentale preparatoria (e di fatto sostitutiva [...]) alle misure alternative alla

¹⁴² Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure alternative privative e limitative della libertà, Normattiva, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

¹⁴³ Lamonaca V., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 101 – 102.

detenzione, oppure come misura di sostegno al detenuto e di carattere premiale, ed infine, come vera e propria misura alternativa.”¹⁴⁴

Anche se,

“il lavoro all'esterno è sicuramente l'istituto più indicato nell'ampia gamma dell'o.p. per addivenire ad un positivo reinserimento dell'utenza nella società esterna.”¹⁴⁵

Ovvero vi è la volontà di legare il lavoro esterno a più procedure presenti nelle pratiche carcerarie, anche se il suo maggiore obiettivo è quello di favorire il reinserimento del detenuto nella società.

L'articolo seguente, ovvero l'Art. 21 – bis, il cui testo è in vigore dal 2018, nominato “*assistenza all'esterno dei figli minori*”, dà la possibilità alle donne

“le condannate e le internate essere ammesse alla cura e all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci, alle condizioni previste dall'articolo 21.

Si applicano tutte le disposizioni relative al lavoro all'esterno, in particolare l'articolo 21, in quanto compatibili.

La misura dell'assistenza all'esterno può essere concessa, alle stesse condizioni, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.”¹⁴⁶

Aver riportato l'intero articolo aiuta nel comprendere in modo completo la possibilità che viene data solo recentemente alle donne incarcerate, in cui l'uscita dal carcere potrebbe essere concessa per la cura del figlio, possibilità che viene data solitamente alle madri, ed in rari casi ai padri. Infatti prima dell'aggiornamento del 2018, in cui viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'Art. 21 – bis, non era

¹⁴⁴ V. Lamonaca, *Il lavoro penitenziario tra qualificazione giuridica e tutela processuale*, in *Lav. Prev. oggi*, 2010, n. 8/9, pp. 824 ss., riportato in Lamonaca V., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 100.

¹⁴⁵ Cfr. circ. DAP 28 novembre 1990, n. 605156 – 13, Lamonaca V., in Piccinini I. e Spagnolo P., 2020, pagina 100 – 101.

¹⁴⁶ Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure alternative privative e limitative della libertà, Normattiva, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

concesso l'accesso alla cura e all'assistenza dei figli che rientravano nell'età indicata, a meno che non fossero previste determinate condizioni, che ponevano comunque diversi ostacoli per l'accesso a questa possibilità.

Più recente è il Decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 2000, n. 230 *“Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà”*, che all'Art. 48 tratta del lavoro esterno. Il primo comma cita che

“l'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro all'esterno è disposta dalle direzioni solo quando ne è prevista la possibilità nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di sorveglianza, ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.”¹⁴⁷

Si ribadisce quindi il rapporto presente tra il lavoro e il programma di trattamento per la rieducazione del detenuto. Sempre all'interno dello stesso articolo, viene spiegato al comma quattro, che, per l'approvazione del provvedimento di ammissione al lavoro esterno della persona detenuta, il magistrato di sorveglianza deve tenere conto del reato, della durata della misura privativa della libertà, ed il suo residuo, e l'esigenza di prevenire il rischio che l'ammesso al lavoro all'esterno possa commettere altri crimini (Art. 48, Decreto 30 giugno 2000, n. 230).

L'attività lavorativa del detenuto esterno, nella sua durata, può subire eventuali modifiche che devono poi essere comunicate al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, al magistrato di sorveglianza e al provveditore regionale. Come può essere modificata, però, l'accesso all'attività lavorativa può anche essere revocata. Sempre nell'Art. 48 del Decreto del 30 giugno 2000 n. 230, viene spiegato che la revoca al lavoro esterno diventa esecutiva dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza, inoltre

“[...]. Il direttore dell'istituto può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'efficacia dell'ammissione al lavoro

¹⁴⁷ Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recate norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà.

all'esterno, in attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del provvedimento di revoca.”¹⁴⁸

La revoca del lavoro esterno del detenuto è necessario che sia fondata su un giudizio di inadeguatezza del beneficio legato agli obiettivi rieducativi verso il reo, in base alla condotta tenuta dal soggetto al lavoro, che non rispecchia le caratteristiche richieste.

Dopo aver esaminato le diverse caratteristiche del lavoro esterno, è interessante cogliere la situazione presente ad oggi. Attraverso una ricerca condotta dall'Associazione Antigone in 99 istituti penitenziari rispetto al lavoro nell'anno 2023, i dati raccolti mostrano lievi differenze rispetto all'anno 2022. I lavoratori alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria sono infatti diminuiti, mentre è aumentato invece il numero di coloro che hanno accesso al lavoro esterno. È bene però aggiungere che

“dato positivo da porre in evidenza rispetto allo scorso anno è un incremento del numero di istituti che presentano una percentuale di lavoratori detenuti superiore al 50%, risultati essere 11 a fronte dei soli 4 individuati nel 2022.”¹⁴⁹

Per osservare il cambiamento dei tassi dei detenuti che accedono al lavoro, viene presentato il seguente grafico.


¹⁴⁸ *Ibidem.*

¹⁴⁹ Antigone, Lavoro e formazione, 2023.

Persone che lavorano in carcere

Anno 2017 - 2023

Percentuale sul totale dei presenti



Fonte: nostra elaborazione su dati DAP

Tabella 9 – Persone che lavorano in carcere. Anno 2017 – 2023. Percentuale sul totale dei presenti.¹⁵⁰

Il risultato riportato consente di osservare, rispetto al totale dei detenuti, la percentuale di coloro che hanno accesso al lavoro, in cui vengono uniti i numeri sia di coloro che sono alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, sia i lavoratori esterni o interni che lavorano per terzi. Le percentuali, negli anni, non subiscono molte variazioni. Ad oggi è possibile notare come, sempre nel totale dei lavoratori, il risultato sia lievemente più basso rispetto all'anno 2022.

I dati rispetto al 2023 che vengono forniti dal Ministero di Giustizia al 31 dicembre 2023, mostrano un totale di detenuti totali all'interno delle strutture carcerarie erano 60 166, per un complessivo di 189 istituti presenti sul territorio italiano. Sempre alla fine dell'anno 2023, i detenuti lavoratori sono in totale 20 071 (in cui vengono compresi lavoratori italiani, stranieri e le donne). Coloro alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria sono un totale di 17 042, mentre i detenuti che non ne sono alle dipendenze sono 3 029¹⁵¹.

¹⁵⁰ Tabella 9 – Persone che lavorano in carcere. Anno 2017 – 2023. Percentuale sul totale dei presenti. Antigone, Lavoro e formazione 2023.

¹⁵¹ Ministero della Giustizia, Detenuti lavoranti – 31 dicembre 2023. Riepilogo nazionale detenuti lavoranti, situazione al 31 dicembre 2023. Fonte dei dati: Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Segreteria Generale – Sezione Statistica.

Dopo aver esaminato il lavoro esterno dei detenuti (e anche quello interno al carcere nel paragrafo precedente), è interessante considerare ora il lavoro di pubblica utilità, ovvero

“il lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti e organizzazioni di assistenza sociale o volontariato.”¹⁵²

Il lavoro di pubblica utilità può riguardare sia soggetti liberi imputati che detenuti o internati.

Questa possibilità dà quindi alla persona detenuta (o per l’appunto imputata) la possibilità di intraprendere un lavoro, seppur non retribuito, a sostegno della collettività, per favorire la riparazione del danno soprattutto verso la società, in legame quindi all’esecuzione delle sanzioni e delle misure penali. La prestazione di tale lavoro viene svolta a favore di persone affette da HIV, portatori di handicap, malati, anziani, minori, ex detenuti o extracomunitari, nel settore della protezione civili, in quello della tutela del patrimonio ambientale e pubblico o in altre attività in rapporto alle professionalità del condannato (Ministero della Giustizia, 2023). Non tutti i detenuti possono però accedere a questa modalità, infatti il lavoro di pubblica utilità viene concesso ai casi di violazione del Codice della strada, a chi viola la legge sugli stupefacenti, a chi viene affidato alla messa alla prova o al condannato ammesso alla sospensione condizionale della pena.

“Il nuovo Art. 56 – bis disciplina il lavoro di pubblica utilità che, per la prima volta nel nostro ordinamento, viene introdotto quale pena sostitutiva della pena detentiva irrogata per qualsiasi reato in misura non superiore a tre anni.”¹⁵³

In riferimento, specifica poi il luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, che deve attuarsi nella regione di residenza del condannato, la durata, che deve

¹⁵² Ministero della Giustizia, Lavoro di pubblica utilità, 18 dicembre 2023.

¹⁵³ *Ibidem*.

prevedere un minimo di sei mesi, senza superare le quindici ore lavorative settimanali.

Questo dà la possibilità di inquadrare a pieno come si svolge l'attività lavorativa fuori e dentro al carcere, e come si componga in tutte le sue caratteristiche. Diventa sempre più di rilievo l'importanza che il lavoro ha sui detenuti riguardo alla loro rieducazione, in previsione del loro rientro in società al termine dello sconto della pena, e di come un lavoro o un corso di formazione possa aiutarli ad orientarsi al meglio.

CAPITOLO 3 – INTERVISTE SULL’ESPERIENZA DI UTENTI E OPERATORI

1. La struttura delle interviste

Il terzo capitolo si focalizza su due interviste condotte ad un utente e ad un operatore rispetto alla propria esperienza diretta all’interno del progetto S.T.E.P. (Strumenti di Trattamento Educativi Proattivi), in cui viene spiegato che

“la realizzazione di questo progetto vuole costituirsi come uno strumento fondamentale per il trattamento delle persone sottoposte a provvedimenti emessi dall’Autorità Giudiziaria in ambito penale in carico agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna.”¹⁵⁴

Il progetto tenta infatti di costruire percorsi di consapevolezza, responsabilizzazione e inclusione sociale che possono sostenere la persona detenuta, andando ad aumentare in questo modo la sicurezza sociale e abbassando i tassi di recidiva. All’interno di questo progetto hanno partecipato diversi enti che offrono la possibilità di corsi formativi o attività lavorative che i detenuti potevano intraprendere durante la loro pena da svolgere all’esterno del carcere. Proprio per questo

“i percorsi proposti si pongono nella prospettiva di una Giustizia che aiuti a costruire un cammino di riflessione, di responsabilizzazione e di inclusione socio lavorativa per il soggetto condannato o imputato. Le diverse misure prevedono che la sanzione sia eseguita sul territorio – anziché all’interno di un istituto penitenziario – con prescrizioni e modalità impartite dal magistrato.”¹⁵⁵

Di particolare interesse, è quindi l’esperienza diretta che hanno avuto gli utenti in misura alternativa con le attività che hanno svolto, e anche quelle degli operatori che hanno partecipato attivamente al compimento di questi percorsi sia formativi,

¹⁵⁴ Progetto S.T.E.P. – Strumenti di Trattamento Educativi Proattivi, Allegato N. 1.

¹⁵⁵ *Ibidem*.

sia lavorativi, ma anche di sostegno per i detenuti, che hanno permesso alla persona di attuare attività risocializzanti e responsabilizzanti in vista di un rientro in società. Gli utenti e gli operatori da intervistare sono stati individuati grazie ad un elenco anagrafico dei partecipanti al progetto S.T.E.P., in cui vengono elencati i nomi dei partecipanti, sia operatori sia utenti, gli enti specifici con cui ciascuna delle due parti ha collaborato e i contatti personali, ovvero e – mail e numero telefonico.

Le interviste si sono svolte su base volontaria, e senza nessuna retribuzione sia per gli utenti che per gli operatori che vi hanno preso parte.

Gli intervistati sono stati contattati inizialmente tramite e – mail, e in seguito telefonicamente. Non è stato possibile mettersi in contatto con tutti i presenti nell'elenco, soprattutto per gli utenti. Molti, infatti, non avevano un recapito telefonico aggiornato o attivo, altri non hanno risposto al telefono, non è quindi stato possibile proporre a tutti la possibilità di partecipare ad un'intervista. Un motivo legato alla poca disponibilità nel partecipare potrebbe anche essere in rapporto al fatto che molti degli utenti segnalati avevano già concluso da tempo la collaborazione con il progetto o avevano terminato di scontare la propria pena.

Anche gli operatori sono stati contattati tramite e – mail, da cui è stato possibile concordare le modalità delle interviste con coloro che hanno dato risposta.

Le interviste condotte sono state semi – strutturate, partendo da alcune domande prefissate che vertevano principalmente sulle esperienze vissute durante il progetto e di come la partecipazione a questo abbia influenzato, sia positivamente che negativamente, sugli utenti e anche sugli operatori, per poi lasciare che l'intervistato fosse libero di aggiungere le informazioni che desiderava o che riteneva di interesse rispetto al tema proposto, in modo che il discorso potesse essere il più completo possibile.

Le interviste si sono svolte in un clima di tranquillità, in cui l'intervistato ha prima risposto alle varie domande poste dall'intervistatrice, ed in seguito è stato lasciato libero di parlare e raccontare ciò che desiderava rispetto al tema, anche aggiungendo elementi non chiesti in precedenza. La decisione di strutturare l'intervista in questo modo ha dato quindi la possibilità sia agli utenti, che agli operatori di aggiungere informazioni in qualsiasi parte dell'intervista.

Le domande proposte agli intervistati sono state composte in relazione alla partecipazione personale al progetto S.T.E.P., senza ricercare informazioni esterne a ciò o chiederne di personali.

Le interviste condotte sono state purtroppo solo due, una è stata condotta con un operatore dell'Associazione Migranti Onlus, e un'altra con un utente che ha svolto un corso di formazione con un ente presente nel progetto, ovvero l'ente Olivotti. L'utente che ha preso parte all'intervista non ha dato il consenso alla registrazione dell'audio, per questo motivo le informazioni raccolte sono state trascritte dall'intervistatrice, ed in più ha preferito restare anonimo (per questo motivo verrà nominato solamente con utente o intervistato), ma ciò non ha influenzato il clima dell'intervista ed i dati raccolti sono completi e di interesse per questa ricerca. L'operatore, invece, ha dato il consenso alla registrazione dell'audio dell'intervista, per questo motivo è stato possibile riportare le testuali parole.

Le interviste si sono svolte in modalità telematica, sia attraverso una videochiamata, sia telefonicamente, per andare incontro alle esigenze delle persone intervistate. L'intervista con l'utente è stata svolta tramite una videochiamata, mentre quella con l'operatore tramite una chiamata telefonica. Il tempo delle interviste è stato in media di trenta minuti, in cui sono state prima poste le domande prefissate, ed al termine gli intervistati hanno potuto ampliare il discorso. I tempi dell'intervista sono stati sufficienti per indagare le esperienze personali delle due persone interviste, perché potessero parlare con fluidità.

È stato interessante condurre queste interviste perché gli intervistati hanno vissuto esperienze differenti tra loro all'interno dello stesso progetto, contribuendo in questo modo a comporre un quadro più completo del tema indagato nei capitoli precedenti. Aver avuto la possibilità di analizzare le esperienze di entrambe le parti presenti all'interno del tema ha fatto sì che potessero essere considerati gli effetti del progetto su due identità inserite all'interno del medesimo, con due ruoli differenti.

Va segnalata l'estrema difficoltà nel ricercare utenti ed operatori disponibili a farsi intervistare, pur nel contesto di una coprogettazione quel è il progetto S.T.E.P.. Inizialmente sono stati contattati tutti gli utenti tramite chiamata, ma la maggior parte non ha risposto, il che poneva già un ostacolo. Tra le poche persone che hanno

risposto, poche hanno espresso la volontà di partecipare all'intervista online, ma al momento di concordare una data precisa non si sono più resi disponibili e hanno deciso di non partecipare. Questo ha influito negativamente sui risultati della ricerca, in quanto tutti gli utenti segnati per proporre l'intervista erano già stati contattati, di conseguenza non erano più presenti persone disponibili per prendere parte all'intervista.

Anche con gli operatori ricercare chi fosse disponibile non è stato semplice. Inizialmente sono state inviate varie e-mail, ma solamente a due delle varie è seguita una risposta. Nel primo caso positiva, in quanto mi è stato segnalato il contatto di un operatore che ha poi partecipato all'intervista, nel secondo caso, dopo una risposta affermativa, con la volontà dell'operatrice di fare l'intervista non è più seguita una risposta, ricreando la medesima situazione avvenuta con gli utenti.

Il tentativo di condurre un numero maggiore di interviste non è stato quindi possibile, anche in quanto la loro durata era di circa trenta minuti e spesso ciò diminuisce il desiderio di partecipazione, soprattutto essendo di base volontaria.

2. Le interviste

Vengono ora presentate e analizzate le interviste condotte nel contesto del progetto S.T.E.P..

La prima intervista si è svolta con il dott. Michele Vignali che è coinvolto nel progetto S.T.E.P. attraverso l'Associazione Migranti Onlus, un'associazione che aiuta le persone extracomunitarie, e quindi senza cittadinanza, in tutti ciò che riguarda il servizio di orientamento e di richiesta del permesso di soggiorno all'interno della provincia di Padova, occupandosi quindi del territorio circoscritto. All'interno di questa associazione, l'intervistato, svolge il ruolo di consulenza per il rinnovo dei titoli di soggiorno, supporta lo svolgersi delle partecche, facilita l'orientamento sul territorio e gestisce i rapporti con i patronati sindacali.

L'intervista è stata condotta via telefonica per una maggiore comodità della persona intervistata, con una durata totale di trentacinque minuti e si è svolta in un clima di

tranquillità ed informalità, in cui l'intervistato stesso ha richiesto l'utilizzo di un linguaggio informale.

In riferimento al progetto S.T.E.P. questa Associazione, ed il particolare il dottor. Vignali, si occupa di fornire consulenza rispetto alle questioni legate al permesso di soggiorno per i detenuti stranieri in misura alternativa o che svolgono un lavoro esterno al carcere, soprattutto nella fase del termine della fine della pena. È presente una collaborazione con l'Uepe di Padova e di Mestre, in cui gli assistenti sociali delle persone migranti si rivolgono all'Associazione, nello specifico all'intervistato, per richiedere una consulenza in cui discutere della posizione dell'utente rispetto al permesso di soggiorno, appunto. La collaborazione del dott. Vignali con il progetto ha avuto inizio solamente nell'anno 2024 e, di conseguenza, non ha ancora avuto modo di seguire un utente che abbia concluso la sua pena. Non è stato quindi possibile ottenere un feedback per la sua esperienza in relazione al termine del percorso rieducativo e non ha potuto spigarmi se e come cambia la situazione degli stranieri grazie al suo aiuto e se sono presenti dei cambiamenti nella persona.

Per comprendere al meglio il lavoro svolto viene posta la seguente domanda:

Intervistatrice (I): “Come ha inizio la collaborazione con gli utenti extracomunitari che hanno bisogno di una consulenza rispetto alla propria situazione?”

Dottor Vignali (V): “Gli assistenti sociali segnalano all'Associazione Migranti dei nominativi, dopo che mi vengono passati questi nominativi io vado nelle sedi Uepe, in cui ho degli incontri individuali sempre con il cittadino straniero, a volte anche con l'assistente sociale che lo segue, e a volte no, dipende dalla sua disponibilità.

Il lavoro che svolgo in questo caso è quello di vedere la situazione di soggiorno di queste persone che stanno espiando la pena, soprattutto in ottica del fine del percorso di pena. Nel senso che il cittadino straniero che ha una sentenza che lo condanna alle alternative al carcere inizia la sua situazione di problematicità rispetto al diritto di soggiorno il giorno dopo che ha terminato la pena.” (Vignali, intervista 11.10.2024).¹⁵⁶

¹⁵⁶ Intervista al Dott. Michele Vignali, svolta il 11.10.2024.

Si capisce quindi come la questione del permesso di soggiorno sia un problema per le persone straniere perché, alla domanda:

(I): “Quindi le persone che entrano all’interno del carcere hanno tutte il permesso di soggiorno?”

(V): “Non necessariamente. Innanzitutto il permesso di soggiorno viene ritirato al momento dell’arresto. A volte non ce l’hanno mai avuto. Magari prima di essere arrestati non lo avevano, a volte ce l’hanno e viene lasciato, ma scade durante l’esecuzione della pena. Non si riesce a fare una statistica generale, ma tendenzialmente la maggioranza è priva di permesso di soggiorno, ed è così quando li incontro, ma il fatto che non l’abbiano mai avuto o che gli sia stato ritirato, oppure che è scaduto e non è stato rinnovato dipende da situazione a situazione.” (Vignali, intervista 11.10.2024).¹⁵⁷

Il che pone un ostacolo rispetto a queste persone perché, continua Vignali:

“Il punto principale è quello che è la sentenza che li condanna ad espiare la pena il loro titolo di soggiorno. Quindi non sono e non risultano irregolari, poiché non possono lasciare l’Italia per espiare la pena. Sono persone che hanno accesso all’assistenza sanitaria, possono esercitare attività lavorativa. Quasi tutti di quelli che ho conosciuto lavorano. Diciamo però che il problema nasce al momento in cui la pena termina perché a quel punto anche l’eventuale attività lavorativa non viene presa in considerazione e non gli dà diritto ad un permesso di soggiorno anche se hanno un contratto di lavoro.” (Vignali, intervista 11.10.2024).¹⁵⁸

Ovvero, si sottolinea come durante la pena la persona sia considerata legale all’interno del Paese, ma una volta scontata interamente nascono i problemi perché risulta illegale, gravando quindi sulla condizione dell’utente, non avendo inoltre la possibilità di fare richiesta di soggiorno dall’interno del carcere in vista del rilascio. La presenza poi di un contratto lavorativo, nato durante lo sconto della pena, non è sufficiente ad aiutare l’utente extracomunitario nell’aver (o riavere) il permesso di

¹⁵⁷ *Ibidem.*

¹⁵⁸ *Ibidem.*

soggiorno. Viene però spiegato che in molti casi, per far avere il permesso di soggiorno alla persona, e quindi renderlo regolare al termine della pena, viene fatto appello all'unità familiare. Ovvero, quando un utente all'esterno ha una rete familiare solida, in particolare composta da moglie e figli (o marito e figli), è possibile richiedere il permesso in relazione alla presenza, appunto, di un'unità familiare. Questo aumenta molto le possibilità di rilascio del permesso di soggiorno in confronto alla presenza di un contratto lavorativo regolare.

Il ruolo dell'intervistato è quindi proprio quello di offrire una consulenza agli utenti in misura alternativa, in cui la maggior parte degli incontri viene svolta con persone appunto in fine pena, che vengono segnalati dagli assistenti sociali dell'Uepe di Padova o l'Uepe di Mestre (i due Uepe in collaborazione con il progetto S.T.E.P.), in cui si indaga la storia di soggiorno dell'utente e la sua situazione attuale, per cercare delle modalità in cui renderlo regolare una volta terminata la sua pena, fattore, da ciò appena letto, non semplice.

La domanda che viene posta in seguito è:

(I): "Gli utenti che ti vengono segnalati hanno l'obbligo di fare l'incontro con te?", Vignali risponde:

(V): "No, è una scelta volontaria, possono anche non farlo. Sicuramente un primo incontro lo fanno, anche per avere una consulenza in più. Poi ci sono molti stranieri che hanno situazioni più complesse, altri che sono già seguiti da altri legali, c'è molta varietà. Loro fanno la consulenza con me, poi cosa se ne facciano sono interessi personali. Io poi mi fermo, il dopo non lo seguo io e non è di mia competenza. Io mi occupo solamente delle consulenze." (Vignali, intervista 11.10.2024).¹⁵⁹

Il suo ruolo è quindi quello di offrire una consulenza che possa aiutare gli utenti stranieri ad avere più chiara la situazione che stanno vivendo al momento del fine pena in un circuito di misure alternative, per poter comprendere al meglio anche il

¹⁵⁹ *Ibidem*.

modo di muoversi per avere una posizione più stabile all'interno del territorio italiano, senza appunto risultare illegali.

Viene spiegato poi che difficilmente seguono altri incontri con lo stesso utente per la consulenza, in quanto il ruolo dell'intervistato è solamente quello di avere un incontro informativo, in cui si spiega la situazione e si ricercano le possibili risoluzioni. Ne consegue quindi che non saprà poi direttamente dall'utente come si sia evoluto il percorso, soprattutto dopo il termine della sua pena.

Come già spiegato in precedenza, vi sono alcuni incontri in cui partecipa anche l'assistente sociale che ha in carico l'utente, mentre nelle sedute di consulenza in cui non possa essere presente, l'intervistato dovrà compilare al termine dell'incontro una relazione da consegnare all'assistente sociale.

Il possesso del permesso di soggiorno o meno, e gli ostacoli presenti nel richiederlo o nel rinnovo subentrano in base al reato commesso dalla persona. Infatti coloro che hanno commesso un reato ostativo, che non hanno perciò la possibilità di rientrare nelle misure alternative, non hanno nemmeno accesso a questo tipo di consulenza.

Un altro elemento da considerare è quello in riferimento alla questione della lingua. Infatti non tutti gli utenti con cui entra in contatto l'intervistato conoscono bene l'italiano, di conseguenza è necessario utilizzare una lingua di transizione, come l'inglese, mentre nei casi più complessi, in cui non si riesce a comunicare con nessuna lingua comune, viene messo a disposizione da parte del progetto S.T.E.P. un mediatore culturale in grado di tradurre, come spiega appunto Vignali:

“nel progetto S.T.E.P. per la questione della lingua è presente la mediazione culturale quando sono presenti barriere linguistiche forti. Mi è capitato una volta di dover fare una consulenza in cui al mio arrivo era presente una mediatrice che ha tradotto l'incontro. Ma solo per le barriere linguistiche forti, di solito se non si riesce a parlare italiano si parla in inglese e si riesce a far capire alla persona la situazione. Ci sono delle volte in cui ho anche fatto dei disegni per fare capire quali fossero i documenti che servivano per delle pratiche.” (Vignali, intervista

11.10.2024).¹⁶⁰

Si evince quindi come sia importante il passaggio della comunicazione, e come non sempre i passaggi che gli utenti stranieri devono compiere siano di facile comprensione.

Un elemento aggiuntivo che Vignali porrebbe all'interno del progetto è la presenza di un avvocato, presente all'interno dell'Associazione, ma non incluso con il progetto S.T.E.P.. La presenza infatti di una figura simile aiuterebbe maggiormente l'utente in difficoltà ad affrontare la situazione, grazie ad un aiuto competente ed in grado di offrire soluzioni ideone al caso presentato.

In conclusione, l'intervistato pone una critica in merito al ritiro dei permessi di soggiorno al momento dell'arresto. Quando infatti sono presenti utenti che ne sono in possesso, a seguito dell'arresto, vengono ritirati e lasciati scadere, senza la possibilità di evitare questa situazione. L'utente viene posto così in una condizione di svantaggio e di disagio, anche per il fatto che durante lo sconto di pena non vi è la possibilità di rinnovarlo dall'interno del carcere o nel corso di una misura alternativa. Spiega quindi l'intervistato che sarebbe interessante rivalutare questo fattore, considerando anche il tipo di reato commesso, se possa o meno includere la possibilità di rinnovo del permesso, in modo da evitare così diverse complicazioni al termine della pena, ed evitare all'utente la condizione di irregolare, andando in questo modo a migliorare il suo rientro in società, garantendogli magari una situazione più vantaggiosa che non lo porti a reiterare il reato.

L'intervista si conclude quindi con questo tema e in un clima sereno. Dopo aver ringraziato l'intervistato per la sua disponibilità nel rilasciare un'intervista in merito al suo ruolo nel progetto S.T.E.P., anche lui lascia un feedback positivo, spiegando che ha avuto piacere nel rispondere alle domande che gli sono state poste e reputa l'esito dell'intervista positivo.

La seconda intervista è stata condotta con un utente contattato inizialmente tramite e – mail, poi grazie al numero telefonico presente nell'anagrafica della madre. Spesso infatti gli utenti preferiscono lasciare come contatto quello di un familiare

¹⁶⁰ *Ibidem.*

vicino. Nel caso dell'intervistato, infatti, è stato lasciato come riferimento il numero della madre, che dopo essere stata contattata dall'intervistatrice, ha dato il numero all'utente, che ha richiamato in seguito dal suo numero personale.

L'utente interpellato ha partecipato volontariamente all'intervista dopo che gli è stata spiegata la domanda di ricerca ed il tema su cui vertevano le domande. Ha subito spiegato che era molto interessato a raccontare la sua esperienza, e per questo motivo ha voluto concordare la chiamata per il pomeriggio stesso.

L'intervista si è svolta online, tramite videochiamata, la durata è stata circa di 40 minuti, anche in questo caso si è tenuta in modo informale, sempre sulla volontà della persona intervistata. L'intervistato non ha dato il consenso per la registrazione, ma ciò non ha influito sull'andamento dell'intervista, che è stata condotta in un clima sereno, ponendo prima le domande prefissate e poi lasciando che l'utente mi raccontasse ciò che volesse, sempre in merito alla sua esperienza con il progetto S.T.E.P..

Dai dati messi a disposizione è stato possibile notare che l'utente ha svolto la parte finale della sua pena in misura alternativa, in particolare in detenzione domiciliare e che ora ha terminato, prima di accedere a questa misura ha però avuto l'occasione di frequentare un corso di formazione professionale con il rilascio di un diploma al termine.

L'utente ha partecipato al progetto S.T.E.P. con un'attività formativa presso l'ente Olivotti, in cui

“lo scopo è quello di facilitare il reinserimento del condannato nella società civile sottraendolo all'ambiente carcerario.

Fin dal 2001 la Cooperativa Olivotti ha realizzato progetti in collaborazione con le varie istituzioni penitenziarie del Veneto. Nel settembre del 2021 è stata siglata, presso l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna della città di Venezia, Treviso e Belluno, una convenzione [...].”¹⁶¹

I loro obiettivi sono quelli di sensibilizzare la comunità rispetto al reinserimento della persona in esecuzione penale, attività riparative a favore della collettività e la

¹⁶¹ Giuseppe Olivotti, Cooperativa Olivotti.

presenza di una rete di risorse che possa favorire l'accoglienza dei soggetti in esecuzione penale esterna.

Nello specifico, l'intervistato spiega che presso questa Cooperativa ha avuto la possibilità di fare un corso da pizzaiolo e panettiere, al cui termine, gli è stato rilasciato un diploma, da pizzaiolo e panettiere appunto, utilizzabile in contesti lavorativi legati a questo, anche all'esterno dell'Italia. La possibilità infatti di avere accesso ad un corso che possa offrire al termine un diploma valido per il lavoro è un aiuto non indifferente per la persona che, una volta uscita dai circuiti penali, deve ricercare un lavoro all'interno della società. Si evince infatti dalle ricerche di Antigone che le

“Regioni che hanno più fondi a disposizione e che decidono di investire sulla formazione professionale sono in grado di fornire un numero maggiore di corsi.”¹⁶²

Anche grazie a questo motivo l'utente ha potuto orientare la scelta del corso professionale a cui partecipare in base alle sue preferenze, fattore non sempre possibile, anche in base ai corsi che vengono messi a disposizione dell'istituto carcerario.

Spiega l'intervistato che fin da quando era adolescente ha lavorato in cucina, svolgendo però mansioni differenti da quelle apprese durante il corso, per cui la sua partecipazione non gli era di interesse specifico, ma voleva comunque parteciparvi per ampliare le sue conoscenze e fare esperienze differenti da quelle già compiute sempre in ambito culinario.

L'utente spiega però come il corso non gli sia stato utile dal punto di vista del lavoro, ovvero dice che non desidera utilizzare il diploma ottenuto per intraprendere un lavoro da pizzaiolo o panettiere in quanto ha già un'altra occupazione, sempre all'interno di un'attività di ristorazione, perché gli interessa maggiormente cucinare altre pietanze ben diverse da quelle legate alle competenze del corso, ma dice anche che la partecipazione al corso è stata utile per aggiungere quelle competenze alle sue conoscenze.

¹⁶² Allegri P. A., Dalla parte dei lavoratori. Il lavoro e la formazione in carcere, Antigone, 2021.

L'intervistato spiega anche che il corso è durato all'incirca 90 ore, da quello che ricorda, in quanto ha già terminato di scontare la sua pena in misura alternativa, e la partecipazione al corso è stata tempo fa. Inoltre, prima di partecipare a questo corso, l'utente ha avuto la possibilità di prendere anche il diploma scolastico all'interno del penitenziario durante la prima parte della sua pena, e spiega che anche grazie a quello ha avuto la possibilità di ampliare le sue conoscenze.

Dopo aver spiegato che sapeva già inizialmente che non desiderava utilizzare il diploma da pizzaiolo e panettiere ottenuto, per l'appunto perché ha altri interessi e possibilità lavorative, chiarisce che la partecipazione però gli interessava soprattutto perché aveva la possibilità di uscire dall'istituto penitenziario e raggiungere il corso in totale autonomia, prendendo i mezzi pubblici e avendo piena responsabilità delle sue azioni. L'occasione infatti di uscire all'esterno solamente per recarsi ad una lezione del corso gli dava un sentimento di gioia e libertà che gli mancava e che prima non aveva, anche per questo reputa l'esperienza molto positiva. Infatti in questo caso, come in altri simili, non era necessario che la persona fosse accompagnata o seguita da un agente penitenziario, ma doveva solamente rispettare i tempi assegnati dall'istituto.

Durante questo corso ha potuto imparare diverse nozioni, non solo legate al corso, ma anche rispetto alla vita all'esterno.

L'utente dice di non aver riscontrato criticità nel corso, perché coloro che lo tenevano sono sempre stati professionali, attenti, di aiuto e di supporto, ed erano molto bravi come insegnanti. Non aveva aspettative così alte, perché pensava che in una prospettiva simile, che l'intervistato stesso definisce difficoltosa, gli operatori ed i volontari hanno saputo gestirla nel migliore dei modi e far sì che i partecipanti la potessero apprezzare.

Alla domanda *“è cambiato qualcosa da quando ha avuto accesso a questa opportunità? E nell'ambito della quotidianità e delle relazioni familiari?”*, l'intervistato risponde di no, ovvero che i problemi personali che aveva non sono cambiati, e che questo corso non poteva essere in grado di migliorarli. Spiega che non ha avuto cambiamenti né psicologici né personali. È stato però arricchito delle conoscenze ottenute, in quanto ha appreso nuove nozioni sulla cucina che gli sono

interessate e che fanno sì che possa accrescere sempre più le sue competenze in cucina.

Rispetto alla situazione antecedente alla partecipazione di questo corso i suoi rapporti familiari sono rimasti invariati, anche perché, chiarisce l'utente, avendo situazioni familiari complesse, non era facile ristabilirle, e soprattutto non potevano essere migliorate grazie ad un corso, seppur esterno alle mura del carcere. Di sicuro nella quotidianità il corso lo ha aiutato molto, sempre per il fatto che aveva la possibilità di uscire dalla struttura, dandogli così maggiore forza per sopportare ed affrontare la situazione che stava vivendo.

In ultimo spiega anche che durante la sua frequentazione ha avuto la possibilità di conoscere un volontario che aiutava nell'insegnamento, con cui l'intervistato ha stretto un rapporto. Spiega infatti che questa persona era molto abile nel suo lavoro, e per questo è nato un buon rapporto, soprattutto perché è stato in grado di capire ciò che aveva da offrire l'utente:

“questa persona che ho conosciuto era una persona intelligente e all'altezza del lavoro. Lui mi potrebbe aiutare nella prospettiva lavorativa, perché ha capito che io sono particolare, che ho tante idee particolari e mi piace creare. Lui lo ha capito, e questo ha reso l'esperienza bella.” (Utente 1, intervista 10.10.2024.)¹⁶³

La possibilità infatti di conoscere persone che rendono l'esperienza positiva è un altro punto di forza da tener presente, che può essere molto di supporto all'utente nell'affrontare la propria situazione.

Al termine dell'intervista l'utente spiega ancora una volta come l'esperienza sia stata positiva, non solamente per il corso, ma per tutto ciò che lo contorna, come appunto già spiegato, avere libertà di movimento, che altrimenti non avrebbe avuto, e socializzare con persone all'esterno della struttura carceraria, soprattutto con coloro che non erano all'interno di un istituto penitenziario e quindi vi poteva condividere pensieri e conversazioni differenti, che potessero non avere sempre come tema di riferimento la propria situazione.

¹⁶³ Utente 1, Intervista 10.10.2024.

L'intervista si è conclusa in modo tranquillo e calmo, l'intervistato spiega che ha avuto piacere nel condividere la sua esperienza, in quanto spera che la sua parola possa essere d'aiuto per far conoscere agli altri realtà che molto spesso sono molto lontane, dando quindi la possibilità di comprendere più da vicino quali sono gli elementi che hanno composto parte della sua vita. Inoltre ringrazia anche per il tempo dedicatogli per poter esprimere in parte ciò che desiderava, in modo che potesse raccontare liberamente quel che gli veniva in mente.

3. Risultati

A seguito delle interviste presentate e delle nozioni apprese in precedenza è possibile ora provare a trarre qualche risultato da questa ricerca.

Innanzitutto è bene far presente come, ad oggi, le misure alternative e l'accesso a corsi formativi e attività lavorative si stia ampliando sempre di più nel panorama carcerario italiano. I motivi, come visto, sono vari, ma l'elemento importante è il raggiungimento di un migliore trattamento dei detenuti che hanno la possibilità di accedere a certe modalità.

Dalle interviste è risultato come gli esiti siano positivi, anche se sicuramente non tutti i percorsi sono i medesimi, e non tutti possono essere terminati in modi favorevoli, però evince che la maggior parte degli utenti riesce a compiere un percorso positivo.

Risulta infatti dalle rilevazioni condotte da Antigone che

“c'è certamente un indicatore della solidità del sistema delle alternative, ed è quello dato dalle misure delle loro revoche. Delle 44 287 misure in esecuzione nel primo semestre del 2018 ne sono state revocate in tutto 1 509, il 3,4%. E di queste solo 201, lo 0,5% per la commissione di nuovi reati.”¹⁶⁴

¹⁶⁴ Antigone, Aumentano le alternative alla detenzione. E aumenta la detenzione, maggio 2019.

Questi dati rappresentano un andamento positivo, equilibrato e sano dell'uso delle misure alternative, perché i dati di coloro che vi accedono e hanno un esito favorevole sono nettamente in maggioranza rispetto a chi è stato privato, durante il suo corso della misura, i cui motivi possono essere tra i più disparati. Ed anche per questo è possibile affermare che

“il sistema delle misure alternative dunque, nonostante fortunatamente continui a crescere, non lo fa a discapito della situazione dei cittadini. Al contrario, rafforzando i percorsi di inclusione e contrastando la recidiva, contribuisce in modo importante e rendere più sicure le nostre comunità.”¹⁶⁵

Si sottolinea in questo modo ancora una volta come favorire determinate modalità non possa che agevolare il recupero della persona criminale, per renderla più consapevole all'interno della società, ed evitare il compimento di nuovi reati, aumentando di conseguenza la sicurezza.

Come è emerso dall'intervista con l'utente la frequentazione di corsi, o in caso di attività lavorative, esterni agli istituti penitenziari non deve avere come unico scopo l'acquisizione di un diploma, o nel caso del lavoro di una remunerazione. È importante infatti considerare anche i benefici che possono derivare da uno stato di maggiore libertà e di fiducia che vengono dati alla persona, libertà alla quale si presume dovrebbe aspirare maggiormente, evitando perciò di compiere nuovamente attività criminali.

Quando l'intervistato spiega che la parte dell'esperienza che più gli è rimasta impressa è stata la possibilità di prendere in modo autonomo e non sorvegliato i mezzi di trasporto, fa emergere come l'opportunità di rivivere quell'autonomia possa incoraggiarlo a rientrare nella società in modo più consapevole. Ecco allora come il rivivere situazioni di quotidianità esterna ha fatto sì che potesse dare maggiore valore a queste azioni che spesso vengono date per scontate in circostanze differenti.

¹⁶⁵ *Ibidem.*

Nonostante le difficoltà riscontrate nel condurre le interviste presentate, soprattutto per la scarsa disponibilità sia di operatori che di utenti nella partecipazione, è stato comunque interessante poter indagare il tema presentato sotto un punto di vista di coloro che ne hanno avuto un'esperienza diretta. Avere un riscontro da un utente che ha potuto partecipare ad un corso formativo è stato d'aiuto per comprendere pienamente come questa pratica si concretizzi e quali siano gli effetti che ha sulla persona interessata. Avere poi il riscontro con un operatore in merito alla sua attività è stato invece interessante in quanto ha fornito la sua esperienza rispetto ad un tema spesso non conosciuto, consentendo in questo modo di comprendere maggiormente la valenza del suo aiuto per le persone straniere che a volte non sanno come orientarsi sul territorio una volta terminato di scontare la propria pena.

Condurre queste interviste è stato quindi un elemento importante di questo elaborato per offrire una visione più completa e attenta del tema indagato nelle pagine precedenti. Poter ascoltare le esperienze di due ruoli differenti all'interno di uno stesso progetto ha consentito di comprendere ed analizzare due punti di vista fondamentali, differenti tra loro, favorendo in questo modo i risultati della ricerca condotta.

Una critica da poter inserire è di sicuro che introdurre le esperienze di un numero maggiore di persone avrebbe portato ad una valutazione più ampia dei temi analizzati, portando in questo modo anche la parola di più persone che avrebbero potuto esprimere la loro opinione in merito. Restano comunque importanti le conoscenze acquisite grazie alle due persone che hanno preso parte alle interviste, che ringrazio quindi per la loro partecipazione e volontà nel raccontare e descrivere le loro esperienze all'interno del progetto.

Mi hanno consentito di comprendere i temi presentati in modo più completo, e di riflettere maggiormente sugli effetti che misure alternative e attività formative/lavorative esterne possono avere sulle persone che provengono da circuiti penali.

CONCLUSIONI

Scopo del presente elaborato è stato quello di indagare il tema delle misure alternative alla pena con particolare riferimento al reinserimento lavorativo dei detenuti, in particolare all'esterno delle strutture carcerarie sia sotto una chiave teorica, sia sotto un punto di vista pratico.

All'interno del primo e secondo capitolo sono state introdotte le misure alternative alla pena e il tema della rieducazione da un punto di vista teorico, così da poter presentare un quadro normativo chiaro rispetto alla situazione odierna nell'ordinamento italiano, osservandone, nei vari decenni, i punti forti e le criticità che si sono presentate.

In particolare è importante sottolineare la valenza che viene data al tema del lavoro per la persona detenuta. Infatti la possibilità del lavoro ha diversi vantaggi per il detenuto, in quanto consente la possibilità, nel caso di un'attività lavorativa esterna, di uscire dalla struttura penitenziaria, e avere l'opportunità di avere una quotidianità differente. Inoltre, grazie alla retribuzione guadagnata, ha la possibilità di sostenere sé stesso durante la pena, ma in molti casi ha soprattutto la possibilità di aiutare economicamente la propria famiglia, fattore non di poco conto.

Il terzo capitolo è stato utile per conoscere più da vicino ciò che è stato analizzato nei capitoli precedenti, approfondendo quindi i temi riportati tramite le esperienze dirette di chi, seppur in modi differenti, ha vissuto a contatto con queste realtà. Il confronto tra diversi punti di vista, quello dell'operatore e quello del detenuto, ci ha consentito un approfondimento empirico, per quanto contenuto, rispetto ad una normativa che si è evoluta negli anni.

Risulta rilevante esaminare i concetti in questa prospettiva giuridica, osservando come le leggi, le normative ed i decreti nel tempo siano variati, movendosi maggiormente verso il detenuto, con il tentativo di dare un significato alla pena non meramente punitivo, ma soprattutto rieducativo.

Il sostegno verso il detenuto, a cui viene data la possibilità di accedere maggiormente alle misure alternative alla pena non può che passare attraverso l'accesso al lavoro, o ai vari corsi di formazione, soprattutto esterni alle carceri.

Ciò offre la possibilità al detenuto di aumentare il proprio senso di responsabilità, portandolo in questo modo ad assumere un ruolo sociale più consapevole rispetto al passato, per comprendere al meglio il significato delle proprie azioni e conseguenze.

Come è stato notato, inoltre, i tassi di recidiva sono diminuiti nei casi dei detenuti che hanno avuto la possibilità di accedere ad una delle varie misure alternative, ad un corso di formazione o al lavoro esterni. Per questo motivo si sottolinea l'importanza del recupero del detenuto attraverso diversi aspetti possibili, in modo che una volta tornato nella società non debba ricadere nei medesimi errori, ma possa essere accettato nuovamente al suo interno, infatti

“in una società che si rispetti è giusto che chi sbaglia (ovvero che chi viene condannato) debba scontare fino all'ultimo la sua pena, ma è pur vero che questa pena deve essere giusta, equa ed adeguata non solo alle esigenze 'punitive' ma anche a quelle che prevedono la risocializzazione ed il recupero del detenuto.”¹⁶⁶

La possibilità di ascoltare le esperienze vissute dalle due parti della realizzazione del progetto S.T.E.P. è stata fondamentale per comprendere come le attività lavorative o formative, e l'accesso ad una delle misure alternative, abbia aiutato ad affrontare meglio la realtà vissuta e comprendere al meglio come muoversi all'interno della società poi in un modo più responsabile. È stato utile ascoltare anche chi ha fatto sì che gli utenti potessero prendere parte a certe attività, in quanto gli operatori, attraverso i diversi ruoli intrapresi, riescono ad essere, nella maggior parte dei casi, attenti e coinvolti nel rendere queste esperienze il più incisive possibile nella vita degli utenti anche rispetto alla quotidianità. Ascoltare chi ha vissuto queste esperienze consente di riflettere maggiormente sul proprio percorso,

¹⁶⁶ Stati Generali sull'Esecuzione Penale, Tavolo 12, Misure alternative alla detenzione, 2015.

offrendo l'opportunità di rivalutare alcuni gesti, dandogli maggiore valore di quello che in realtà viene dato.

Risulta comunque un fenomeno in cui è praticamente impossibile che tutti i percorsi di rieducazione della persona detenuta, che siano attraverso una misura alternativa o ad un lavoro, abbiano un esito positivo. Infatti al termine della pena gli ostacoli che la persona può incontrare sono diversi, come la presenza o meno di una rete familiare solida (in quanto l'incarcerazione, come letto anche dall'intervista, non aiuta i rapporti con le persone vicine), la possibilità di trovare o meno lavoro, o semplicemente, come visto, l'accesso alla richiesta del permesso di soggiorno, e altri motivi che non sono stati presi in considerazione in questo studio.

BIBLIOGRAFIA

Allegri P. A., “Dalla parte dei lavoratori. Il lavoro e la formazione in carcere.”, Associazione Antigone, 2021.

Antigone, “Aumentano le alternative alla detenzione. E aumenta la detenzione.”, XV rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione, maggio 2019.

Antigone, “La repubblica (e il carcere) fondata sul lavoro”, XIII Rapporto, maggio 2017.

Antigone, “Lavoro e formazione.”, Diciannovesimo rapporto sulle condizioni di detenzione, 2023.

Antigone, “Misure alternative e di comunità”, Ventesimo rapporto sulle condizioni di detenzione, 2024.

Antigone, “Sovraffollamento a livelli di guardia, non bastano gli interventi minimali. No alla riapertura degli Opg.”, Carceri, 23 luglio 2024.

Brioschi F., “Le risorse destinate al reinserimento nella società del condannato. Quanto l’Italia spende per il carcere? E per le misure alternative? Una analisi dei costi può aiutarci a capire se siamo sulla strada giusta.”, Costi del Carcere, Associazione Antigone, maggio 2017.

Camera dei deputati Servizio Studi, XVIII Legislatura, “Interventi sull’ordinamento penitenziario”, 26 settembre 2022.

Capra R., “Il sapere professionale dell’assistente sociale innanzi alle pressioni erosive del welfare state: uno studio di caso nel settore delle misure alternative alla detenzione in Italia.”, Autonomie locali e servizi sociali, Fascicolo 1, aprile 2015.

Casa di Reclusione di Milano Opera, “Tavolo n° 12. Misure alternative alla detenzione.”, Stati Generali sull’Esecuzione penale 2015.

Clementi S., Tosi M., “La giustizia riparativa nel lavoro di gruppo: analisi di un progetto con gli imputati in messa alla prova all’Uepe di Mantova.”, Studi sulla questione criminale, Fascicolo 1, gennaio – aprile 2021.

Consiglio d'Europa, "Convenienza Europea dei Diritti dell'Uomo", 1953.

Costituzione Italiana, Art. 27 – Art. 36 , Il Senato.

Decreto del Presidente della Repubblica, 30 giugno 2000, n. 230, "Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà", entrata in vigore del decreto: 6 – 9 – 2000.

Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Ufficio I del Capo Dipartimento, Sezione Statistica, "Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione. Analisi statistica dei dati anno 2022. Elaborazione su dati statistici convalidati riferiti all'anno 2022", 20 novembre 2023.

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, "N. 1087 Sentenza 30 novembre – 13 dicembre 1988."

Giuffrida M. P., "II. L'area penitenziaria esterna e il Centro di servizio sociale per adulti del Ministero di giustizia.", *Autonomie locali e servizi sociali*, Fascicolo 3, dicembre 2000.

Istat, "I detenuti nelle carceri italiane. Nota metodologica", 2015.

La Greca G., "La riforma penitenziaria del 1975 e la sua attuazione.", Ministero della Giustizia, 2008.

Legge 26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", Governo.

Magnanensi S. e Rispoli E., "La finalità rieducativa della pena e l'esecuzione penale", 2009.

Maidecchi D., "La rieducazione del condannato tra carcere ed alternative", pubblicato da Ministero della Giustizia, 2008.

Materia S., "La repubblica (e il suo carcere) fondata sul lavoro", Antigone, maggio 2017.

Ministero della Giustizia, "Affidamento al servizio sociale", 12 luglio 2018.

Ministero della Giustizia, “Detenuti lavoranti – 31 dicembre 2023. Riepilogo nazionale detenuti lavoranti. Situazione al 31 dicembre 2023.”, 31 dicembre 2023.

Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), “I detenuti nelle carceri italiane, anno 2013”, 19 marzo 2015.

Ministero della Giustizia, “Lavoro di pubblica utilità”, aggiornamento: 18 dicembre 2023.

Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Ufficio del Capo del Dipartimento, “Linee di indirizzo 22 luglio 2010 – Situazione di sovraffollamento degli istituti penitenziari”, GDAP – 0311194 – 2010, del 22/07/2010.

Ministero della Giustizia, “Messa alla prova”, 25 marzo 2022.

Ministero della Giustizia, “Misure alternative o di comunità”, aggiornamento: 12 luglio 2018.

Ministero della Giustizia, “Probation.”, 20 febbraio 2023.

Ministero della Giustizia, “Programma di trattamento”, aggiornamento: 9 novembre 2018.

Ministero della Giustizia, “Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo dell’8 gennaio 2013 – Ricorsi nn. 43517/09, 46882/09, 55400/09, 57875/09, 61535/09, 35315/10 e 37818/10 – Torreggiani e altri c. Italia”, 2013.

Ministero della Giustizia, “Stati Generali dell’Esecuzione Penale – Documento finale”, aggiornato: 18 aprile 2016.

Ministero della Giustizia, “Stati Generali dell’Esecuzione Penale. Tavolo 8 – Lavoro e formazione”, aggiornamento: 5 febbraio 2016.

Ministero della giustizia, “Uffici interdistrettuali esecuzione penale esterna”, aggiornamento al 10 luglio 2024.

Olivotti Giuseppe, Cooperativa Olivotti.

Parlamento Italiano, “Le misure alternative alla detenzione”, 2009.

Piccinini I., Spagnolo P. (a cura di), “Il reinserimento dei detenuti. Esperienze applicative e novità legislative.”, G. Giappichelli Editore – Torino, 2020.

Pieroni G. e Rollino S., “*L’esecuzione penale esterna e la messa alla prova degli adulti*”, Pacini Giuridica, 2018.

Progetto S.T.E.P. – Strumenti di Trattamento Educativi Proattivi, Allegato N. 1.

Ronco D., “In alternativa. Numeri, tipologie e funzioni delle misure alternative. La costituzione parla di pene al plurale perché oltre al carcere ci sono anche le pene e le misure alternative. Ma che scopi si prefiggono? E funzionano?”, Antigone, maggio 2017.

Scandurra A., “Il ritorno del sovraffollamento. Aumentano i detenuti e peggiorano le condizioni di detenzione. L’Italia si avvia di nuovo verso lo stato di emergenza?”, *Numeri del carcere*, Associazione Antigone, maggio 2017.

Sliwowski G., “La stigmatizzazione attraverso l’esecuzione della pena detentiva. I mezzi per eliminarla o per limitarla”, pubblicato dal Ministero della Giustizia, 2008.

Sollini F., “Donne in area penale esterna.”, Primo rapporto sulle donne detenute in Italia, Antigone, 2023.

Stinchelli E., “La rieducazione del condannato: analisi delle finalità della pena nell’ordinamento penale e penitenziario italiano”, *DirittoConsenso*, 2021.

Tabella 1: “I detenuti nelle carceri italiane, anno 2013”, Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica), 19 marzo 2015.

Tabella 2: “Detenuti condannati, condannati a misure alternative alla detenzione e altre misure e percentuale dei condannati in misura esterna. Valori assoluti e percentuali. Anni 2000 – 2013”, Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e Istat (Istituto Nazionale di Statistica), 19 marzo 2015.

Tabella 3: Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, secondo la tipologia. Anni dal 2014 all'anno 2022. Situazione alla fine del periodo. Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, analisi statistica dei dati anno 2022. Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Ufficio I del Capo Dipartimento, Sezione Statistica, 20 novembre 2023.

Tabella 4: Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, secondo la tipologia di misura e la nazionalità. Valori percentuali. Situazione al 31 dicembre 2022. Adulti in area penale esterna in misura alternativa alla detenzione, analisi statistica dei dati anno 2022. Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità, Ufficio I del Capo Dipartimento, Sezione Statistica, 20 novembre 2023.

Tabella 5: Persone in carcere in area penale esterna. Percentuale su totale, gennaio 2023, "Donne in area penale esterna.", Primo rapporto sulle donne detenute in Italia, Antigone, 2023.

Tabella 6: Donne in misura alternativa per tipologia di misura. Percentuale sul totale. 15 gennaio 2023, "Donne in area penale esterna.", Primo rapporto sulle donne detenute in Italia, Antigone, 2023.

Tabella 7 – Distribuzione del campione per tipologie di reato in valore assoluto, Clementi S., Tosi M., "La giustizia riparativa nel lavoro di gruppo: analisi di un progetto con gli imputati in messa alla prova all'Uepe di Mantova.", Studi sulla questione criminale, Fascicolo 1, gennaio – aprile 2021.

Tabella 8 – La recidiva dei condannati. Valori in %, Brioschi F., "Le risorse destinate al reinserimento nella società del condannato. Quanto l'Italia spende per il carcere? E per le misure alternative? Una analisi dei costi può aiutarci a capire se siamo sulla strada giusta.", Costi del Carcere, Associazione Antigone, maggio 2017.

Tabella 9 – Persone che lavorano in carcere. Anno 2017 – 2023. Percentuale sul totale dei presenti, Antigone, "Lavoro e formazione", 2023.

Vianello F., "Sociologia del carcere", Carrocci Editore, 2019.

Vianello F., "Vivere il carcere", Fascicolo 6, Il Mulino, novembre – dicembre 2019.